SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 febbraio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Fontanetto Po. *(11A02054)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario straordinario. *(11A02055)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Caserta e nomina del commissario straordinario. *(11A02056)* *Pag.* 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010. (Ordinanza n. 3922). *(11A02202)*. . . . . *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. *(11A02242)* . . . . *Pag.* 3

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. (Ordinanza n. 3924) *(11A02503)* . . . . *Pag.* 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 14 gennaio 2011.

Riconoscimento, al prof. Christoph Karl Rudolf Hildebrandt, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(11A01790)* . . . . *Pag.* 8

Ministero della giustizia

DECRETO 12 gennaio 2011.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Mineo il 1º dicembre 2010. *(11A02243)*. . . . . *Pag.* 9

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 7 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di Chieti. *(11A01792)*. . . . . *Pag.* 9

DECRETO 19 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Massa Carrara. *(11A01810)* . *Pag.* 10

DECRETO 20 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente della commissione per la cassa integrazione guadagni ordinaria della provincia di Frosinone. *(11A01811)*. . . . . *Pag.* 10

DECRETO 20 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente della commissione per la cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone. *(11A01812)* *Pag.* 11

DECRETO 26 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione della direzione del lavoro di Salerno. *(11A01789)* . . . . *Pag.* 11

DECRETO 31 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Ancona. *(11A01794)* . . . . *Pag.* 12

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 29 dicembre 2010.

Disposizioni nazionali in materia di commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile. *(11A01944)* . . . . *Pag.* 13

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 1° dicembre 2010.

Sostituzione del commissario governativo della «Arcadia società cooperativa sociale - Onlus», in Modena. *(11A01807)* . . . . *Pag.* 19

DECRETO 1° dicembre 2010.

Sostituzione del commissario governativo della società «Agenzia 4 società cooperativa», in Ottaviano. *(11A01808)* . . . . *Pag.* 19

DECRETO 1° dicembre 2010.

Sostituzione del commissario governativo della «Patchwork società cooperativa sociale - Onlus», in La Spezia. *(11A01809)* . . . . *Pag.* 20

DECRETO 7 dicembre 2010.

Nomina del commissario straordinario della «S.r.l. Vivace Aviation», in amministrazione straordinaria. *(11A01805)* . . . . *Pag.* 21

DECRETO 7 dicembre 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Docks Siderurgici», in Udine. *(11A01806)* . . . . *Pag.* 21

DECRETO 22 dicembre 2010.

Sostituzione del liquidatore della «Centro soccorso in liquidazione», in Ripa Teatina. *(11A01802)* *Pag.* 22

DECRETO 23 dicembre 2010.

Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2011. *(11A02360)* . . . . . *Pag.* 23

DECRETO 23 dicembre 2010.

Tariffe postali agevolate per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. *(11A02404)* . . . *Pag.* 27

DECRETO 28 dicembre 2010.

Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di consumi di gas per l'anno termico 2010/2011. *(11A01943)* . . . . *Pag.* 44

DECRETO 4 gennaio 2011.

Scioglimento, senza nomina del liquidatore, di quarantaquattro società cooperative. *(11A01804)* *Pag.* 46

DECRETO 31 gennaio 2011.

Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio. *(11A01942)* . . . . *Pag.* 48

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 10 dicembre 2010.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di riscrse finanziarie. *(11A02247)* . . . . *Pag.* 53

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento della linea ferroviaria Rho - Arona. Tratta Rho - Gallarate. Primo lotto funzionale Rho - Parabiago. Approvazione di progetto definitivo e finanziamento CUP J31J05000010001. (Deliberazione n. 33/2010). *(11A02203)* . . . . *Pag.* 61

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Comunicato di nuova indicazione terapeutica per il medicinale per uso umano «Tarceva» *(11A01795)* *Pag.* 77

Comunicato di nuova indicazione terapeutica per il medicinale per uso umano «Humatrope» *(11A01796)* *Pag.* 77

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 462 del 24 novembre 2010 recante la riclassificazione e il regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di aggiunta di nuova indicazione terapeutica del medicinale per uso umano «Protopic (tacrolimus)». *(11A01797)*. *Pag.* 77

Rinnovo dell'autorizzazione della procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Midazolam Ibi» *(11A01798)* . . . . *Pag.* 78

Rinnovo dell'autorizzazione della procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Yasmin» *(11A01799)* . . . . *Pag.* 78

Rinnovo dell'autorizzazione della procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Lamotrigina Eg» *(11A01800)*. . . . . *Pag.* 79

Rinnovo dell'autorizzazione della procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Yarina» *(11A01801)* . . . . *Pag.* 86

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sandimmun Neoral» *(11A01941)* . . . . *Pag.* 86

Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Matera

Provvedimenti relativi ai marchi di identificazione dei metalli preziosi *(11A01945)* . . . . *Pag.* 86

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 febbraio 2011 *(11A02381)*. . . . . *Pag.* 86

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 febbraio 2011 *(11A02382)*. . . . . *Pag.* 87

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Poligono militare di Bellolampo», in Palermo. *(11A02453)* . . . . *Pag.* 87

Ministero dello sviluppo economico

Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di ottantasei società cooperative aventi sede nelle regioni Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. *(11A01803)* . . . . . *Pag.* 87

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «Demos - Società Cooperativa Sociale», in Trieste *(11A01791)* . . . . *Pag.* 90

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determinazione V&A.PC/II/51 del 24 gennaio 2011 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale "Actonel"». *(11A02451)* . . . . *Pag.* . .90

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 27 aprile 2010.

Ammissione, in via definitiva, agli interventi agevolativi del progetto esecutivo DM28962, presentato da Elsag Datamat S.p.A., Engineering.it S.p.A., Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Decreto n. 110/Ric). *(11A01951)*

DECRETO 26 maggio 2010.

Ammissione, in via definitiva, agli interventi agevolativi del progetto esecutivo DM28966, presentato da Politecnico di Milano Bioingengeria, C.N.R. - Consiglio nazionale delle ricerche CNR-ISTI, Politecnico Internazionale «Scientia et Ars», L.I.F.E. - Laboratories for Information Food and Energy Srl. (Decreto n. 211/Ric). *(11A01952)*

DECRETO 26 maggio 2010.

Ammissione, in via definitiva, agli interventi agevolativi del progetto esecutivo DM29187, presentato da Basso Fedele e Figli S.r.l. e da Sacco S.r.l. (Decreto n. 212/Ric). *(11A01953)*

DECRETO 26 maggio 2010.

Ammissione, in via definitiva, agli interventi agevolativi del progetto esecutivo DM29371, presentato da Demoter S.p.A., Comet S.r.l. e Consorzio S.C.H. (Decreto n. 213/Ric). *(11A01954)*

DECRETO 4 agosto 2010.

Variazione della titolarità del progetto DM29022 ammesso, in via definitiva a talune agevolazioni. (Decreto n. 491/Ric). *(11A01955)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Fontanetto Po.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Fontanetto Po (Vercelli);

Considerato altresì che, in data 7 dicembre 2010, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Fontanetto Po (Vercelli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fontanetto Po (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Oscar Nepote Bernardon.

Il citato amministratore, in data 7 dicembre 2010, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fontanetto Po (Vercelli).

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A02054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sedici consiglieri su trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Luigi Pizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 dicembre 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Luigi Pizzi.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A02055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Caserta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Caserta;

Vista la delibera n. 71 del 30 dicembre 2010, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di ventitrè consiglieri sui quaranta assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caserta è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Piero Mattei è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caserta è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Nicodemo Petteruti.

In data 10 dicembre 2010, diciannove consiglieri su quaranta assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 71 del 30 dicembre 2010 da ventitrè componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 4 gennaio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caserta ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Piero Mattei.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A02056

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010. (Ordinanza n. 3922).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3908 del 24 novembre 2010;

Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificate esondazioni dei corsi d'acqua,

allagamenti e danni alla viabilità, alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto necessario adottare sollecitamente ogni ulteriore e occorrente misura di carattere straordinario e urgente volta al superamento della grave situazione determinatasi in provincia di Salerno in conseguenza dell'esondazione dei corsi d'acqua, degli allagamenti e danni alla viabilità, alle abitazioni e alle infrastrutture, sicché risulta assolutamente necessario dare corso con la massima tempestività a lavori di ripristino delle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa delle della regione Campania;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della regione Campania, Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa, in aggiunta alle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3908/2010, provvede:

a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalla infrastrutture;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilità, degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi anche non infrastrutturali ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi;

c) alla predisposizione per piani stralcio e sulla base di risorse finanziarie già disponibili a tal fine, ovvero che si rendessero eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento da parte delle Amministrazioni competenti, del Piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, comprensivo della quantificazione dei relativi oneri. Possono essere ricompresi nel Piano, ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla ordinanza n. 3908/2010, ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle Amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale esclusivamente degli uffici tecnici della Regione, nonché della collaborazione degli enti locali territoriali e non territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma di 5.000.000,00 a valere sul Fondo della protezione civile opportunamente integrato con decreto del Ministro dell'economia n. 93132 del 15 dicembre 2010.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3908/2010.

3. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il Piano di cui all'art. 1 e il crono programma delle attività previste nel Piano stesso. Ogni quattro mesi, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A02202

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Considerata la grave situazione di emergenza umanitaria determinatasi a seguito dello sbarco di migliaia di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea ed in particolare dalla fascia del Maghreb e dall'Egitto;

Considerato che il fenomeno ha assunto negli ultimi giorni dimensioni particolarmente preoccupanti, con lo sbarco senza sosta nell'isola di Lampedusa di imbarcazioni cariche di migliaia di cittadini provenienti dalla Tunisia;

Considerato che la situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente in ragione dall'attuale clima di grave instabilità politica che interessa gran parte dei Paesi del Nord Africa;

Ravvisata quindi la necessità di approntare misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla predisposizione di strutture idonee per le necessarie forme di assistenza umanitaria, assicurando nel contempo l'efficace contrasto dell'immigrazione clandestina e l'identificazione di soggetti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica nazionale;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie in esame i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato d'emergenza in rassegna su tutto il territorio nazionale;

Sentito il Ministro dell'interno;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A02242

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. (Ordinanza n. 3924)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2011, dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto e di gestione dell'afflusso di extracomunitari;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010, concernente la programmazione dei flussi d'ingresso di lavoratori extracomunitari per l'anno 2010;

Considerata la grave situazione di emergenza umanitaria determinatasi a seguito dello sbarco di migliaia di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa di sponda mediterranea ed in particolare dalla fascia del Maghreb e dall'Egitto;

Considerato che la situazione presenta il rischio di un ulteriore aggravamento in ragione dall'attuale clima di grave instabilità politica che interessa gran parte dei paesi del Nord Africa;

Rilevata altresì l'insufficienza delle attuali strutture destinate all'accoglienza o al trattenimento dei cittadini sbarcati sulle coste italiane rispetto all'eccezionalità del flusso migratorio registrato negli ultimi giorni, con particolare riferimento a quelle situate nel territorio della Regione siciliana;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell'emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante "Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario";

Vista la nota del 15 febbraio 2011 del Ministero della difesa;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1 Il Prefetto di Palermo è nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari

al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, citato in premessa.

2. Il Commissario delegato se del caso anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione del territorio, di polizia locale, e salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:

a) definizione dei programmi di azione, anche per piani stralcio, per il superamento dell'emergenza;

b) censimento dei cittadini sbarcati sul territorio italiano dai paesi del Nord Africa;

c) adozione di misure finalizzate all'individuazione di strutture ed aree anche da attrezzare destinate alla gestione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, nonché al potenziamento di quelle esistenti.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'articolo del decreto del Presidenza della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della citata legge n. 42 /2004 sono ridotti della metà.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato adotta, ove necessario, provvedimenti di occupazione temporanea e requisizione in uso, strumentali all'acquisizione della disponibilità delle aree necessarie all'incremento della ricettività dei Centri per gli immigrati, e provvede, ove si debba procedere ad iniziative espropriative, mediante l'utilizzo delle procedure previste dall'articolo 22-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, all'individuazione delle aree, alla comunicazione di pubblica utilità ai soggetti espropriandi, all'immediata occupazione d'urgenza, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei suoli, con la sola presenza di due testimoni.

2. Il decreto di esproprio, emanato ed eseguito senza particolari indagini e formalità, contiene la determinazione urgente dell'indennità, congruita in deroga alle procedure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e quantificata in misura non inferiore al valore agricolo, nonché l'invito al proprietario espropriato a comunicare, entro 20 giorni dall'immissione in possesso, la condivisione sulla indennità determinata.

3. Il Commissario delegato, ricevuta la comunicazione di condivisione, nonché la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di giorni 60.

4. Qualora il proprietario non condivida la determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, entro il termine di cui al comma 3, può chiedere la nomina di tecnici per la stima del cespite e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima, senza che ciò possa pregiudicare comunque gli effetti del provvedimento di occupazione dell'area, né l'avvio delle opere. In tale ultima ipotesi, il proprietario non può fruire della quantificazione minima rapportata al valore agricolo del terreno di cui al comma 2.

5. Il Commissario delegato provvede, altresì, al fine di realizzare un deposito, anche per finalità giudiziarie, alla individuazione di aree idonee per lo stoccaggio di relitti ed imbarcazioni utilizzati dagli immigrati che approdano nelle isole di Lampedusa e Linosa, ovvero all'adeguamento dei siti già esistenti, nonché dispone, nella ricorrenza delle condizioni di necessità ed urgenza, per l'affidamento della custodia dell'intera area a soggetti cui conferire appalti di servizi con le deroghe di cui all'articolo 4.

6. Per le finalità di cui al comma 5, il Commissario delegato può provvedere alla requisizione o all'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione degli interventi, anche a fini espropriativi, adottando tutte le conseguenti determinazioni, anche avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4.

7. I provvedimenti adottati dal Commissario delegato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, anche in deroga alla vigente legislazione in materia portuale, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4.

8. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 6.

Art. 3.

1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Commissario delegato è assistito dalla forza pubblica e può attivare le necessarie forme di collaborazione con la Regione, altri soggetti pubblici, e, per i profili umanitari e assistenziali con la Croce Rossa Italiana, con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR – UNHCR), e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM - *IOM)*.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la Croce Rossa Italiana è autorizzata a corrispondere al personale direttamente impegnato nelle attività di emergenza presso i campi di accoglienza, fino al 30 giugno 2011, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite di 150 ore mensili pro-capite. La Croce Rossa Italiana è autorizzata ad utilizzare, tramite una impresa di fornitura di lavoro temporaneo, nel limite massimo di cento unità, prestatori di lavoro temporaneo per la durata dello stato d'emergenza.

3. Per garantire la necessaria attività di supporto per la vigilanza e sicurezza delle strutture ed aree di cui all'articolo 1, lettera *c)*, il Commissario delegato si avvale, fino al 30 giugno 2011, di un contingente di 200 militari delle Forze armate, i quali agiscono ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,

n. 125. Ai medesimi militari sono attribuiti l'indennità giornaliera onnicomprensiva e il limite individuale medio mensile di compenso per lavoro straordinario individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, 3 dicembre 2009. Gli oneri comunque connessi all'impiego del contingente di militari di cui al presente comma sono posti a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 6, comma 1, come integrata ai sensi del comma 5 del presente articolo, mediante l'impiego di un funzionario delegato del Ministero della difesa all'uopo individuato.

4. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza sostenute dalla Croce Rossa Italiana e dalle Forze Armate per i primi interventi di assistenza a favore dei cittadini stranieri in fuga dai Paesi Nord Africani, si provvede utilizzando la somma di euro 15.168.216,00 relativa a contributi ordinari corrisposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, negli anni 2005-2009 dal Ministero della difesa alla Croce Rossa italiana e disponibili allo scopo.

5. Gli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 sono posti a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana la quale, per il sostegno delle attività di cui al comma 3, provvede mediante versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 6, comma 1.

6. Per le finalità di cui alla presente ordinanza e per i relativi oneri connessi alle spese istituzionali, la Croce Rossa Italiana è autorizzata ad utilizzare le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione degli esercizi finanziari precedenti, ivi comprese le quote vincolate inerenti i contributi ordinari e straordinari del Ministero della difesa, nonché gli importi derivanti da raccolte fondi presso il pubblico promosse fino al 31 dicembre 2008 in occasione di singole catastrofi e il cui ammontare rimanente non consente più, per esiguità, di sviluppare programmi di assistenza alle popolazioni interessate, facendo confluire i relativi importi presenti nelle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione nei propri Fondi Emergenze.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 3, ed articoli 8, 11 e 19;

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

- legge 7 agosto 1990, n. 241 artt. 7, 8, 9, 10, 10 bis, 12, 14, 14- bis, 14-*ter* 14-*quater* e 14-*quinquies* e successive modificazioni ed integrazioni;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 artt. 8, 9, 10, 11,12,13,14, 15 commi 2, 3, 8, art. 16,17,18, 19;20,21,22, art. 22-*bis*; 24, 25, artt. 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47,50;

- legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 10 e 20;

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 11, commi 1,2,3,4,5 e 10,artt. 12,13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42,48,53,54, 55, 56, 57,59, 62, 63, 65, 66, 67,68, 69,70, 75, 76, 77, 80, 81,90,91,92,93,94,95,96, 98 comma 2, 111,112,114, 118,121,122,123,124,125,127, 128, 130, 132, 140, 141, 221, 224, 225, 226, 238, 241 e 243;

- decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46, 47, 48, 49, 71, 129, 143, commi 1 e 2, 144, commi 3 e 4, 145, 146, 147 e 148, nonchè ogni altra disposizione strettamente collegata all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 oggetto di deroga;

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 21 commi 4 e 5,22, 23, 24, 25, 26, 28, 45, 46, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, e successive modifiche ed integrazioni; - regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12 commi 3, lettera *b)*, e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 100, art. 101, 105, 106 e 107 Titolo I Sezione II Parte III; artt. 118, 120, 121, 124, 125 e 126 Titolo IV Sezione II Parte III; artt. 181, 182, 188, 190, 191, 193, 196, 197, 199, 208, 210 e 211 Titolo I parte IV; artt.214,215,216, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 Titolo V parte IV;

- decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

- legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli 18 e 19;

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, comma 6, 24 e 53;

- decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19;

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, commi 4 e 5, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 45, 46, 146, 147, 150, 152, 154, 159;

- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 5.

1. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso mensile pari al 30 per cento della retribuzione annua di posizione, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. In favore del personale direttamente impegnato dal Commissario delegato con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell'emergenza, nonché quello di cui al comma 3, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, oltre al rimborso delle spese di missione. Al personale appartenente alla carriera prefettizia o con qualifica dirigenziale dell'Area 1 dell'Amministrazione civile dell'interno direttamente impegnato in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è corrisposta una indennità mensile omnicomprensiva, con esclusione

del solo trattamento di missione commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

3. Al fine di favorire il rapido espletamento degli interventi previsti per il superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, il Prefetto di Palermo, Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è autorizzato a procedere all'individuazione di uno specifico contingente di personale dell'Amministrazione dell'interno, composto da un numero massimo di dieci unità, da destinare allo svolgimento delle attività di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza.

4. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, in qualità di soggetti attuatori, di funzionari delle Prefetture-Uffici Territoriali di Governo, individuati d'intesa con i Prefetti della sede ovvero di altri soggetti pubblici cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive e indicazioni puntualmente impartite dallo stesso Commissario.

5. Il Commissario delegato può avvalersi altresì di tre consulenti da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi ed avvocati dello Stato, cui è riconosciuta un'indennità mensile forfettaria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 30 per cento del trattamento mensile economico in godimento.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'articolo 6.

Art. 6.

1. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnata al Commissario delegato la somma di euro 1.000.000,00 da porre a carico del capitolo 2351 – Centro di responsabilità 4 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno anno 2011, da trasferire su apposita contabilità speciale all'uopo istituita ed al medesimo intestata.

2. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dagli Uffici Territoriali del Governo della regione Siciliana nelle fasi di prima emergenza.

3. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza.

Art. 7.

1. Allo scopo di far fronte agli immediati maggiori oneri derivanti dall'emergenza umanitaria in atto nello Stretto di Sicilia, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di 340.000,00 euro, in termini di competenza e cassa, a valere sullo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Centro di responsabilità 4 "Capitanerie di porto" – U.d.V. 4.1.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede utilizzando i residui di stanziamento relativi all'anno 2010 inerenti il Macroaggregato 4.1.6 "Investimenti" – Capitolo 7853 p.g. 02, del medesimo Stato di previsione.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, è disposta la ripartizione del predetto stanziamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 8.

1. Ai fini del completamento delle procedure di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché per la gestione delle procedure connesse con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010 citato in premessa, il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è autorizzato ad utilizzare, per un periodo non superiore a sei mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestatori di lavoro con contratto a termine nel limite massimo di 325 unità, da ripartire tra le sedi coinvolte nelle suddette procedure.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione può autorizzare il personale in servizio presso detto Dipartimento ad effettuare, sino al 31 dicembre 2011, lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente, per un contingente di numero 250 unità nei limiti medi e massimi individuali, rispettivamente, di 12 e 40 ore mensili.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dell'interno si avvale, nel limite massimo di euro 5,6 milioni, delle risorse di cui all'articolo 1 comma 12 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

4. Gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3476 del 2 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

Art. 9.

1. Per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa è autorizzato l'eventuale utilizzo, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 1, dei beni acquisiti dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione di manifestazioni internazionali.

La presente ordinanza verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A02503

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 gennaio 2011.

Riconoscimento, al prof. Christoph Karl Rudolf Hildebrandt, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Visto che la richiesta dell'interessato è rivolta, ai sensi della legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Christoph Karl Rudolf Hildebrandt;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato possiede la conoscenza della lingua tedesca in quanto ha conseguito in Austria la formazione primaria, secondaria accademica e professionale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del d.l.vo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.l.vo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Considerato che il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;d

Visto il decreto dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale, la gestione amministrativa della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale: «Magistra der Künste, Instrumental (Gesangs) pädagogik» - (Laurea specialistica in pedagogia Strumentale - Indirizzo: Pedagogia del Canto) conseguita presso l'«Universität di Mozarteum» di Salzburg (Austria) il 9 dicembre 1998, posseduto dal cittadino tedesco, Christoph Karl Rudolf Hildebrandt, nato a Bad Reichenhall (Germania) il 10 dicembre 1971, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle seguenti classi di abilitazione o concorso:

31/A- Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

32/A- Musica, limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il dirigente: PETRINI

11A01790

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 gennaio 2011.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Mineo il 1º dicembre 2010.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota prot. n. 15798/V/2.1.8 del 15 dicembre 2010 del Presidente della Corte di Appello di Catania, dalla quale risolta che l'Ufficio del giudice di pace di Milano non è stato in grado di funzionare regolarmente il giorno 1° dicembre 2010 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Milano il giorno 1° dicembre 2010, per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 gennaio 2011

p.*Il Ministro*
Il sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

11A02243

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile;

Visto l'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale stabilisce che la rappresentatività delle organizzazioni titolari a nominare i commissari non è più da verificarsi su base nazionale, ma a livello territoriale;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11/I/0003428 del 25 novembre 2010 contenenti le direttive in merito alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione con particolare riguardo alla necessità di dover procedere alla costituzione della nuova Commissione entro l'8 gennaio 2011;

Visto il D.D. n. 1 del 21 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1987, nonché la circolare n. 45/95 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle OO.SS. dei lavoratori e delle Associazioni di categoria dei datori di lavoro;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 410 del c.p.c., come modificato dall'art. 31 della legge n. 183/2010, la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro risulta così composta:

1) da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro;

2) da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori;

3) il direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato o da un Magistrato collocato a riposo, in qualità di Presidente;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione della rappresentatività a livello provinciale, compreso il settore del pubblico impiego, delle OO.SS. dei lavoratori e delle Associazioni datoriali sulla base di appositi elementi oggettivi di valutazione;

Ritenuto opportuno, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni ed associazioni, individuare tali elementi oggettivi di valutazione secondo i criteri di seguito specificati:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni sindacali ed Associazioni datoriali;

b) partecipazione effettiva alla stipula di contratti collettivi, integrativi ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione di controversie collettive, plurime ed individuali di lavoro private e pubbliche;

d) importanza, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative esistenti nel territorio provinciale;

e) partecipazione alle procedure di attivazione e gestione degli ammortizzatori sociali;

f) partecipazione all'attività di assistenza sociale;

g) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso pubbliche amministrazioni;

h) consistenza delle diverse attività produttive nel territorio provinciale;

Tenuto conto dei dati acquisiti dall'attività istituzionale propria della Direzione provinciale del lavoro di Chieti nelle materie di competenza;

Ritenuto che la vigente normativa in materia, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentatività, accoglie il principio costituzionale del pluralismo partecipativo al fine di garantire il più ampio ventaglio di opinioni e tesi anche se con sacrificio della normale corrispondenza proporzionale tra rappresentanti e rappresentati;

Acquisiti gli atti istruttori necessari ed effettuate le valutazioni comparative sulla base delle istruzioni generali fornite dal Ministero del lavoro e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluricategoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Decreta:

È ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Chieti, così composta:

1) Presidente:

direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato;

2) Rappresentanti dei lavoratori quali membri effettivi:

DE ARCHANGELIS Enea (CGIL), DI FRANCESCANTONIO Dante (CISL), DI MARZIO Rossano (UIL), SIMONETTI Ilvano (UGL);

3) Rappresentanti dei lavoratori quali membri supplenti:

TRIBUZIO Donato (CGIL), PRIMAVERA Beniamino (CISL), BARBAPICCOLA Antonio (UIL), DI FIORE Giuseppe (UGL);

4) Rappresentanti dei datori di lavoro quali membri effettivi:

CERVELLINI Massimo (Associazione Industriali), PALENA Gianleucio (Confcommercio), PETREI Bruno (Federazione Provinciale Coltivatori Diretti), GIACCHETTI Camillo (CNA);

5) Rappresentanti dei datori di lavoro quali membri supplenti:

DE LELLIS Luca (Associazione Industriali), RENZETTI Achille (Confcommercio), D'AMARIO Fabio (Federazione Provinciale Coltivatori Diretti), AMOROSO Giuseppe (CNA).

Il presente decreto è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994.

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Chieti, 7 gennaio 2011

Il direttore provinciale: DI MUZIO

11A01792

DECRETO 19 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Massa Carrara.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla istituzione, composizione e attuazione del comitato provinciale INPS, così come modificati ed integrati dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e da ultimo dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il proprio decreto n. 82 del 4 novembre 2010, col quale veniva rinnovato, per il quadriennio 2010/2014, il sopracitato comitato;

Vista la nota n. 870 dell'11 gennaio 2011, con la quale veniva comunicato che il dott. Massimo Maggioni aveva assunto la titolarità della direzione della sede provinciale dell'INPS di Massa Carrara;

Decreta:

Il dott. Massimo Maggioni è nominato membro di diritto in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Massa Carrara, in sostituzione del dott. Luciano Contini.

Carrara, 19 gennaio 2011

Il direttore provinciale: TARABELLA

11A01810

DECRETO 20 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente della commissione per la cassa integrazione guadagni ordinaria della provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO PER IL LAZIO

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza alla costituzione delle commissioni provinciali della cassa integrazione guadagni ai direttori degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il proprio decreto n. 65 del 20 novembre 2009 di ricostituzione della commissione cassa integrazione guadagni ordinaria della provincia di Frosinone;

Vista la nota prot. n. 002892/2011 del 12 gennaio 2011 con la quale la sede provinciale dell'INPS di Frosinone chiede la sostituzione del dott. Bruno Liguori con il dott. Luca Loschiavo;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il dott. Luca Loschiavo è nominato membro effettivo in seno alla commissione cassa integrazione guadagni ordinaria della provincia di Frosinone in sostituzione del dott. Bruno Liguori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore regionale, ad interim: PANTANO

11A01811

DECRETO 20 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente della commissione per la cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto il proprio decreto n. 46 del 3 novembre 2010 di ricostituzione della commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone;

Vista la nota prot. n. 002892/2011 del 12 gennaio 2011 con la quale la sede provinciale dell'INPS di Frosinone chiede la sostituzione del dott. Bruno Liguori con il dott. Luca Loschiavo;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il dott. Luca Loschiavo è nominato membro effettivo in seno alla commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone in sostituzione del dott. Bruno Liguori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore regionale, ad interim*:* PANTANO

11A01812

DECRETO 26 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione della direzione del lavoro di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile, così come novellato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il decreto direttoriale n. 2975 del 20 novembre 2002, con il quale presso la Direzione provinciale del lavoro di Salerno è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione alla luce del nuovo disposto dell'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha introdotto il criterio della rappresentatività a livello territoriale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in luogo della rappresentatività su base nazionale di cui alla previgente normativa;

Considerato che i settori produttivi maggiormente rappresentativi in ambito provinciale sono il settore industria, commercio, artigianato ed agricoltura;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - prot. n. 3428 del 25 novembre 2010, la quale prevede che ai fini della individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative vanno seguiti i criteri indicati nella circolare ministeriale n. 14 dell'11 gennaio 1995 per la ricostituzione dei Comitati provinciali INPS;

Considerato che, per pervenire al giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali nell'ambito provinciale, si è fatto riferimento ai seguenti criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole 00.SS.;

b) ampiezza e diffusione nella Provincia delle strutture organizzative delle singole OO.SS.;

c) partecipazione alla stipula di contratti integrativi provinciali ed aziendali;

d) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali presso la Direzione Provinciale del lavoro di Salerno;

e) partecipazione alla risoluzione delle vertenze collettive di lavoro presso l'Amministrazione Provinciale di Salerno;

f) consistenza del deposito presso la DPL dei verbali di conciliazione ex art. 411 cpc.;

g) partecipazione ad altri organismi collegiali operanti nella provincia;

Tenuto conto che, sulla base degli indicati parametri, fatte le opportune comparazioni numeriche, al fine della ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione, sono risultate maggiormente rappresentative le seguenti OO.SS.:

Per i lavoratori:

CGIL
CISL
UIL
CONFSAL

Per i datori di lavoro:

ASS. INDUSTRIALI
CONFCOMMERCIO
COLDIRETTI
CNA

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali individuate;

Decreta:

È ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione composta come segue:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Salerno o un suo delegato in qualità di presidente;

in rappresentanza dei lavoratori:

Componenti effettivi:	Componenti supplenti:
CGIL - Cammarota Clementina	Armenante Vincenzo
CISL - Parrilli Vincenza	Santarsiere Mariano
UIL - Nomade Raffaella	Orlando Nicoletta
CONFSAL - Criscuolo Giuseppe	Izzo Elda

in rappresentanza dei datori di lavoro:

Componenti effettivi:	Componenti supplenti:
ASS. INDUSTRIALI- Ambrosio Giovanni	Menicucci Marco
CONFCOMMERCIO - Romano Alberto	Romano Maria Gabriella
COLDIRETTI - Tropiano Vincenzo	Stoia Salvatore
C N A - Quaranta Andrea	Barretta Carmine

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 26 gennaio 2011

Il direttore provinciale: FESTA

11A01789

DECRETO 31 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge n 183 del 4 novembre 2010 recante: «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;

Visto in particolare l'art. 31 della suddetta legge che, in riforma dell'art. 410 del codice di procedura civile (Tentativo di conciliazione), così dispone «Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale»;

Visto il decreto n. 4573 dell'8 aprile 1975, del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione con il quale è stata originariamente costituita la suddetta Commissione provinciale di conciliazione e le sue successive modificazioni;

Considerato che, alla luce della nuova normativa intervenuta, si rende necessaria la ricostituzione della Commissione stessa;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1º settembre 1987, nonché la circolare n. 45/95 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi;

Preso atto degli esiti dell'istruttoria svolta in occasione della ricostituzione del Comitato provinciale INPS di cui alla legge n. 88 del 1999 avvenuta con decreto del 6 maggio 2010 nell'ambito dei quali sono stati esperiti gli atti finalizzati alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi sulla base di appositi elementi oggettivi di valutazione;

Ritenuto opportuno ribadire tali criteri in quelli di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali e associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi;

2) importanza, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative nel territorio provinciale;

3) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali;

4) partecipazione alla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) partecipazione alle procedure di attivazione e gestione degli ammortizzatori sociali;

6) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai patronati;

7) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso pubbliche Amministrazioni;

8) consistenza delle diverse attività produttive nel territorio provinciale.

Preso atto, per quanto riguarda il settore del pubblico impiego, delle considerazioni svolte nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2010;

Accertato pertanto che, da una valutazione comparativa condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale, le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale: per i datori di lavoro l'Associazione degli Industriali, l'Unione provinciale del commercio del turismo e dei servizi, la Confartigianato e l'Unione provinciale agricoltori; per i lavoratori dipendenti la CGIL, la CISL, la UIL.

Preso atto, delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative;

Ritenuto di dover provvedere;

Tutto ciò esposto e valutato quale presupposto logico posto a fondamento dell'emanando decreto anche per l'effetto previsto dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituita presso la direzione provinciale del lavoro di Ancona la commissione provinciale di conciliazione così composta:

Presidente:

1) Direttore della direzione provinciale del lavoro di Ancona o suo delegato.

Componenti in rappresentanza dei lavoratori:

1) Oriana Fiara designata dalla C.G.I.L.

2) Marco Marchetti designato dalla C.G.I.L.

3) Carla Binci designata dalla C.I.S.L.

4) Bruna Barchiesi designata dalla U.I.L.

Componenti supplenti in rappresentanza dei lavoratori:

1) Claudia Silvestri designata dalla C.G.I.L.

2) David Visani designato dalla C.G.I.L.

3) Leonardo Lenci designato dalla C.I.S.L.

4) Matteo Catalani designata dalla U.I.L.

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Stefano Sansonetti designato dall'Associazione degli Industriali

2) Roberto Taddioli designato dall'Unione Provinciale Agricoltori

3) Fabrizio Fabiani designato dalla Confcommercio

4) Claudia Connestari designata dalla Confartigianato

Componenti supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Claudio Andreatini designato dall'Associazione degli Industriali

2) Flavio Natalucci designato dall'Unione Provinciale Agricoltori

3) Monia Centanni designata dalla Confcommercio

4) Cascia Maila designata dalla Confartigianato

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ancona, 31 gennaio 2011

Il direttore provinciale: DAMIANI

11A01794

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 dicembre 2010.

Disposizioni nazionali in materia di commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed in particolare l'allegato XIV recante le norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame;

Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 617/2008, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'art. 30, con il quale sono state disposte sanzioni nei confronti degli inadempienti alle norme recate dai sopra richiamati regolamenti comunitari;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1986, relativo agli obblighi delle comunicazioni mensili sulla produzione e la commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236, del 10 ottobre 1986;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2001, recante le linee guida da seguire per usufruire della deroga alla timbratura delle uova da cova prevista dalla normativa comunitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275, del 26 novembre 2001;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4, comma 3;

Considerato che, per effetto dell'innovata normativa comunitaria, occorre rivedere le disposizioni nazionali di recepimento del menzionato Regolamento (CE) n. 617/2008 e, conseguentemente, abrogare i decreti ministeriali del 29 settembre 1986 e del 9 novembre 2001;

Considerato che ogni stabilimento di produzione di uova da cova e/o di pulcini deve essere in possesso di un codice distintivo di registrazione rilasciato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, codice che deve essere stampigliato sulle uova prima della loro immissione in incubazione;

Considerato che le strutture di produzione interessate possono ottenere la deroga alla stampigliatura delle uova da cova previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero;

Considerato che le strutture di incubazione sono tenute ad effettuare le comunicazioni mensili concernenti il numero di uova messe ad incubare e il numero dei pulcini nati, suddivisi per specie e categoria e destinati ad essere effettivamente utilizzati, per consentire al Ministero di elaborare le informazioni da trasmettere all'esecutivo comunitario;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del sopracitato Regolamento n. 617/2008, occorre attribuire le attività di controllo ad appositi organismi, individuati nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nell'adunanza del 16 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 30, comma 8 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Decreta:

Art. 1.

Ambiti di applicazione e definizioni

1. In applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 617/2008 della Commissione, il presente decreto attua le condizioni di produzione, commercializzazione e di trasporto delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile sul territorio italiano, comprese quelle destinate agli scambi.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, quando previsto, anche alla produzione, commercializzazione e trasporto delle uova da cova e dei pulcini di volatili delle specie minori -quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti).

3. Sono svincolati dall'applicazione del presente decreto gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili, nonché gli incubatoi con una capienza inferiore a 1.000 uova da cova.

4. Le definizioni di uova da cova, pulcini, stabilimento e capacità, come riportato all'art.1 del regolamento (CE) n. 617/2008, sono le seguenti:

Uova da cova: le uova di volatili da cortile dei codici 0407 00 11 e 0407 00 19 della nomenclatura combinata, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate in conformità del presente decreto, prodotte nella Comunità o importate da paesi terzi;

Pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, dei codici 0105 11 e 0105 19 della nomenclatura combinata, prodotti nella Comunità o importati da paesi terzi, delle seguenti categorie:

a) pulcini da utilizzazione: i pulcini di uno dei seguenti tipi:

i) pulcini da carne: i pulcini destinati a essere ingrassati e macellati prima della maturità sessuale;

ii) pulcini da produzione di uova: i pulcini destinati a essere allevati per la produzione di uova da consumo;

iii) pulcini per uso misto: i pulcini destinati alla produzione di uova o di carne;

b) pulcini da moltiplicazione: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione;

c) pulcini riproduttori: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione;

Stabilimento: lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attività:

a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini riproduttori, di pulcini da moltiplicazione o da utilizzazione;

b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione;

c) centro di incubazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella messa in incubazione, nell'incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini;

Capacità: il numero massimo di uova da cova che può essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa.

Art. 2.

Registrazioni

1. Ogni stabilimento deve essere in possesso di un codice distintivo di registrazione che consenta di determinare il settore di attività come indicato all'art. 1, comma 4. Il codice è composto come segue:

per le aziende da riproduzione, dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT del comune, dalla sigla della provincia dove l'azienda è ubicata e da un numero progressivo di tre cifre;

per le aziende da selezione, il codice risponde agli stessi requisiti previsti per le aziende da riproduzione con l'aggiunta finale della lettera «S»;

per le aziende che producono pulcini (incubatoi), il codice è composto dalla sigla ITC, seguita dal codice ISTAT della provincia e da un numero progressivo di tre cifre.

2. Il codice è rilasciato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, COSVIR X, di seguito denominato Ministero, che provvede ad aggiornare sul proprio sito www.politicheagricole.gov.it l'elenco delle aziende registrate sul territorio nazionale.

3. Tutti gli stabilimenti, inclusi quelli già registrati dal Ministero, per poter operare devono presentare domanda di registrazione al Ministero utilizzando il fac-simile di domanda di cui all'allegato I, avendo cura di indicare il codice identificativo rilasciato dall'autorità sanitaria locale, al fine di evitare duplicazioni, qualora vi sia corrispondenza con quanto previsto al comma 1. Il predetto modello dovrà essere utilizzato anche in caso di volture, variazioni di indirizzo o per altre modifiche inerenti lo stabilimento interessato.

4. Gli stabilimenti devono comunicare al Ministero, entro dieci giorni dall'avvenimento, la cessazione definitiva o l'interruzione temporanea dell'attività produttiva al fine di consentire l'aggiornamento della banca dati.

Art. 3.

Stampigliatura e imballaggio

1. Gli incubatoi provvedono affinché le uova immesse nell'incubatrice siano preventivamente stampigliate, con inchiostro di colore nero indelebile, con il codice distintivo dell'allevamento di provenienza, con lettere e cifre alte almeno 2 millimetri e larghe almeno 1 millimetro. Una volta stampigliate, le uova devono essere utilizzate esclusivamente a fini diversi dal consumo umano.

2. I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria di pollame, come stabilito dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 617/2008.

Art. 4.

Deroga alla stampigliatura

1. Le aziende produttrici di uova da cova e di pulcini, registrate ai sensi dell'art. 2, possono essere autorizzate, in deroga alla normale procedura di timbratura delle uova da cova di cui all'art. 3, ad effettuare la marchiatura delle stesse apponendo su ciascun uovo un segno con inchiostro di colore nero indelebile, della superficie di almeno 10 mm quadrati, prima di porre le uova stesse nell'incubatrice. Qualsiasi imballaggio o contenitore utilizzato per il trasporto di tali uova recherà il numero distintivo dell'azienda produttrice.

2. Le aziende che intendano richiedere l'autorizzazione, di cui al precedente paragrafo, devono presentare domanda in carta semplice al Ministero, secondo il Fac-Simile di cui all'allegato II.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa alle aziende in possesso dei requisiti richiesti e che trasmettono regolarmente le informazioni previste dalla normativa citata nelle premesse e, in particolare, ottemperino agli obblighi concernenti le comunicazioni mensili sulla produzione e la commercializzazione delle uova da cova di cui al successivo art. 7.

4. In qualsiasi momento il Ministero può revocare o sospendere temporaneamente la registrazione di cui all'art. 2 ove venga meno, da parte delle aziende interessate, l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 5.

Documento di accompagnamento e registrazione

1. Ai sensi degli artt. 5 e 6 del regolamento (CE) n. 617/2008, per la spedizione di ciascuna partita di uova da cova o di pulcini, è compilato un documento con il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello stabilimento di produzione, il numero distintivo, il numero di uova da cova o di pulcini, la data di spedizione, il nome e l'indirizzo del destinatario. Ogni centro di incubazione registra per specie e per categorie (linee da carne/uova e per produzione/riproduzione) la data di messa in incubazione e il numero di uova messe a incubare, la data della schiusa e il numero dei pulcini nati.

Art. 6.

Importazione dai Paesi terzi

1. Per le partite di uova da cova e di pulcini importate dai Paesi terzi, il numero distintivo dello stabilimento deve essere sostituito dal nome del paese d'origine. Pertanto le uova possono essere importate soltanto se recano sul guscio, in caratteri di almeno tre millimetri, il nome del paese d'origine e la dicitura «cova». Gli imballaggi devono contenere solamente uova da cova o pulcini di una stessa specie e categoria, dello stesso paese d'origine e di uno stesso speditore e recano almeno le seguenti informazioni:

a) le informazioni che compaiono sulle uova;

b) la specie di pollame da cui provengono le uova;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.

Art. 7.

Comunicazioni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 617/08 e dell'art. 30, comma 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ogni stabilimento di produzione di pulcini comunica mensilmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, Ufficio POCOI VII, i dati concernenti il numero di uova messe ad incubare e il numero dei pulcini nati, suddivisi per specie e categoria e destinati ad essere effettivamente utilizzati, al più tardi quindici giorni dopo il mese di riferimento utilizzando preferibilmente la tabella riassuntiva di cui all'allegato III.

2. Le aziende di allevamento dei riproduttori devono rendere disponibili, ove richiesto, i dati relativi al patrimonio di pollame da selezione e da moltiplicazione.

3. Le comunicazioni devono essere inviate in copia unica per posta elettronica all'indirizzo: pocoi7@politicheagricole.gov.it o, in via alternativa, per fax al n. 06 46656143 o per posta ordinaria all'indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio POCOI VII – Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Art. 8.

Controlli

1. In attuazione delle disposizioni dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 617/2008, le attività di controllo sulla corretta applicazione del presente decreto sono svolte dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, le quali potranno acquisire le informazioni relative alle ditte operanti sul territorio di propria competenza consultando il sito di cui all'art. 2, comma 2.

2. Annualmente è trasmessa al Ministero una sintetica relazione sugli esiti dei controlli e le eventuali azioni intraprese in caso di inosservanze alle disposizioni della vigente normativa.

Art. 9.

Sanzioni

1. In applicazione dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 617/2008, gli stabilimenti che non ottemperano alle disposizioni comunitarie ed a quelle contenute nel presente decreto relative alla produzione, commercializzazione e trasporto delle uova da cova e dei pulcini, in particolare quelle relative alle comunicazioni di cui al precedente art. 7, sono soggetti alle sanzioni pecuniarie e amministrative di cui all'art. 30 della legge 4 giugno 2010, n. 96, i cui proventi sono devoluti alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Gli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3 che, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, non provvedono a fare richiesta al Ministero di una nuova registrazione, ai sensi del medesimo articolo, sono cancellati definitivamente dall'elenco nazionale e non possono produrre e commercializzare le uova da cova e i pulcini.

2. Sono abrogati il decreto ministeriale 29 settembre 1986, relativo agli obblighi delle comunicazioni mensili sulla produzione e la commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile ed il decreto ministeriale 9 novembre 2001, recante le linee guida da seguire per usufruire della deroga alla timbratura delle uova da cova prevista dalla normativa comunitaria.

3. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, il presente decreto si applica per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto a rendere applicativo il Reg. (CE) n. 617/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti articoli del Reg. (CE) n. 617/2008.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 87

ALLEGATO *I*

SCHEMA DI DOMANDA DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 3

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale - COSVIR X

Via XX settembre n. 20, 00187 Roma

Il sottoscritto…………………………………………………, nato a……….…...………..il……….…, residente in……………..….,Via………………..…….,n°……….., titolare/legale rappresentante della ditta ………………………………, sita in………......., Via…………………….……., n°……,…..con sede legale in……………………….., Via…….……………………………………………, Tel…………..……………...., e-mail:……………………………………...partita IVA……………………………………..…………. /Codice Fiscale……………….……………………………….……,

Chiede

che l'impianto (già autorizzato con il codice IB/IC………..)* a norma del Reg.(CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, sia registrato nell'elenco nazionale delle imprese produttrici di:

uova da cova ☐ pulcini ☐ delle seguenti specie:

pollo ☐ tacchino ☐ faraona ☐ anatra ☐ oca ☐ altro …………..(specificare) ☐

per la produzione ☐ ovvero per la riproduzione ☐ (**barrare le caselle che interessano**)

A tal riguardo il sottoscritto dichiara che gli impianti saranno situati in……………………..……………………,

che la potenzialità produttiva dell'azienda è di n. ……………………………….............................. posti uovo/soggetti riproduttori (**specificare il numero per ciascuna specie trattata**) e che è titolare del seguente codice identificativo rilasciato dalla ASL: IT……………..(**allegare il certificato ASL**)

Il sottoscritto allega una descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei locali e degli impianti. **

Luogo e data…………………………. FIRMA…………………………………

(il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

(*) se trattasi di impianto già registrato

(**) se trattasi di impianto mai registrato

ALLEGATO *II*

SCHEMA DI DOMANDA DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 2

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato - Ufficio POCOI VII
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

Il sottoscritto.., titolare/legale rappresentante dell'azienda..., contraddistinta dal n. IT.............................., produttrice di.., con sede legale in……………………………… tel/fax:.........................E-mail:…..……………….. e sede operativa in.., chiede di essere autorizzata ad usufruire della deroga alla timbratura delle uova da cova, di cui all'art. 3 del Reg. CE n. 617/2008.

A tal fine dichiara che la potenzialità produttiva dell'azienda è di n. ……........... posti uovo/galline riproduttrici.

Luogo e data………………………….

FIRMA…………………………………
(il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

ALLEGATO *III*

SOMMARIO MENSILE della PRODUZIONE E del COMMERCIO di UOVA A COVARE E di PULCINI di POLLAME di cortile

ANNO …………….. **ITC n.……………………...** **X 1.000 unità**

					gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
A. Uova da covare messi in incubazione	**Galletti, galline, polli**	parents e grand parents	uova	15													0
		Utilizzo	uova	17													0
		parents e grand parents	carne	25													0
		Utilizzo	carne	28													0
			misto	39													0
	Anatre	Utilizzo		48													0
	Oche			58													0
	Tacchini			68													0
	Faraone			78													0
B. Utilizzo dei pulcini	**Galletti, galline, polli**	parents e grand parents	uova	15													0
		Femmine destinate alla cova	uova	17													0
		parents e grand parents	carne	25													0
		Maschi e femmine per ingrassamento	carne	28													0
			misto	39													0
	Anatre	Maschi e femmine per ingrassamento		48													0
	Oche			58													0
	Tacchini			68													0
	Faraone			78													0
	Galletti, galline, polli	Galletti di sessaggio		18													0

11A01944

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° dicembre 2010.

Sostituzione del commissario governativo della «Arcadia società cooperativa sociale - Onlus», in Modena.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. 0003224 del 19 novembre 2010 a firma del Capo Dipartimento;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 16 marzo 2010 redatto da un revisore della Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Arcadia società cooperativa sociale - ONLUS», con sede in Modena;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla insufficiente coerenza dell'attività svolta in concreto con l'oggetto sociale previsto dallo statuto, mancata messa a disposizione del revisore della documentazione richiesta;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 settembre 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 2010 n. 100/SGC/2010 con il quale la cooperativa è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi e il dott. Luigi Litardi ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la comunicazione pervenuta in data 22 novembre 2010 con la quale il predetto professionista ha dichiarato di rinunciare all'incarico conferito;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Bassu nato a Piacenza il 7 novembre 1963, con studio in Bologna a via Galliera n. 40 è nominato commissario governativo della cooperativa «Arcadia società cooperativa sociale - ONLUS», sede in Modena - già posta in gestione commissariale con precedente decreto direttoriale del 30 settembre 2010 n. 100/SGC/2010, in sostituzione del dott. Luigi Litardi rinunciatario, per il periodo di gestione commissariale indicato nel predetto decreto.

Art. 2.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di verificare la necessità di modifiche statutarie e valutare la situazione finanziaria ed economica della cooperativa.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

11A01807

DECRETO 1° dicembre 2010.

Sostituzione del commissario governativo della società «Agenzia 4 società cooperativa», in Ottaviano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. 0003224 del 19 novembre 2010 a firma del Capo Dipartimento;

Visto il verbale di accertamento datato 18 novembre 2009 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Agenzia 4 società cooperativa», con sede in Ottaviano (Napoli);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, al mancato aggiornamento del capitale sociale come da platea sociale, mancata esibizione dei contratti di appalto in essere, alla errata compilazione del modello C/17, alla mancata comunicazione ai soci delle risultanze ispettive;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 settembre 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 2010 n. 89/SGC/2010 con il quale la cooperativa è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi e il prof. Nicola Bruni ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la comunicazione pervenuta in data 30 novembre 2010 con la quale il predetto professionista ha dichiarato di rinunciare all'incarico conferito;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Attilio De Nicola nato Napoli il 16 aprile 1966 ed ivi domiciliato in via d Rione Sirignano n. 7 è nominato commissario governativo della società cooperativa «Agenzia 4 società cooperativa», sede in Ottaviano (Napoli) - già posta in gestione commissariale con precedente decreto direttoriale 30 settembre 2010, n. 89/SGC/2010, in sostituzione del prof. Nicola Bruni rinunciatario, per il periodo di gestione commissariale indicato nel predetto decreto.

Art. 2.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazioni dell'ente, avendo cura in particolare di redigere il regolamento interno di c alla legge n. 142/2001, verificare la corrispondenza del capitale sociale alla platea sociale, analizzare la documentazione relativa ai contratti di appalto.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribuna amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

11A01808

DECRETO 1° dicembre 2010.

Sostituzione del commissario governativo della «Patchwork società cooperativa sociale - Onlus», in La Spezia.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota prot. 0003224 del 19 novembre 2010 a firma del Capo Dipartimento;

Visto il verbale di accertamento datato 14 aprile 2010 redatto da un revisore della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue nei confronti della società cooperativa «Patchwork società cooperativa sociale - ONLUS», con sede in La Spezia;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata redazione del bilancio d'esercizio 2008, mancato aggiornamento dei libri sociali, mancato pagamento del contributo di revisione dovuto;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 settembre 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 2010 n. 99/SGC/2010 con il quale la cooperativa è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi e il dott. Raffaele Morrone ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la comunicazione pervenuta in data 9 novembre 2010 con la quale il predetto professionista ha dichiarato di rinunciare all'incarico conferito;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Vesco nato a Tripoli (Libia) il 13 luglio 1960 con studio in San Remo (Imola) a Corso Cavallotti n. 4 è nominato commissario governativo della cooperativa «Patchwork società cooperativa sociale - ONLUS», sede in La Spezia - già posta in gestione commissariale con precedente decreto direttoriale del 30 settembre 2010 N. 99/SGC/2010, in sostituzione del dott. Raffaele Morrone rinunciatario, per il periodo di gestione commissariale indicato nel predetto decreto.

Art. 2.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di redigere regolarizzare la tenuta della contabilità, redigere e depositare presso la competente C.C.I.A.A. i bilanci di esercizio, pagare il contributo di revisione dovuto.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* de, Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

11A01809

DECRETO 7 dicembre 2010.

Nomina del commissario straordinario della «S.r.l. Vivace Aviation», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visti i decreti in data 18 novembre 2009 e 4 marzo 2010 con i quali rispettivamente il Tribunale di Torino e il Tribunale di Pinerolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, hanno dichiarato l'apertura della amministrazione straordinaria rispettivamente della ILMAS S.p.A. e della collegata OSU S.p.A.;

Visti i propri decreti in data 14 dicembre 2009 e 29 marzo 2010 con i quali il dott. Alfonso Ferrara è nominato commissario straordinario rispettivamente della ILMAS S.p.A. e della OSU S.p.A.;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 2010 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria delle società sopra citate;

Visto il decreto del Tribunale di Brindisi in data 16 novembre 2010, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Vivace Aviation S.r.l., con sede in Brindisi, corso Garibaldi, 27, codice fiscale 02156260743;

Visto l'art. 85 del citato decreto n. 270/1999 il quale prevede che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente procedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Vivace Aviation S.r.l.;

Ritenuto di preporre alla procedura sopra citata il dott. Alfonso Ferrara, già commissario giudiziale e commissario straordinario della procedura madre;

Visti gli articoli 38 comma 3 secondo periodo, e 105 comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Artico unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Vivace Aviation S.r.l. è nominato commissario straordinario il dott. Alfonso Ferrara, nato a Salerno il 10 luglio 1965, già commissario straordinario della ILMAS S.p.A., procedura madre.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Torino e Brindisi;

alla Camera di commercio di Brindisi ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Piemonte e Puglia;

al comune di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

11A01805

DECRETO 7 dicembre 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Docks Siderurgici», in Udine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 novembre 1981, con il quale la S.p.A. Safau è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'ing. Luciano Dori;

Visto il successivo decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro con i quali, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 95/1979, la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla S.p.A. Docks Siderurgici in data 9 febbraio 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 26 agosto 1994, con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate è nominato commissario, in sostituzione dell'ing. Dori, il dott. Franco Asquini;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, la dott.ssa Marina Vienna è stata nominata commissario liquidatore nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle predette società;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a seguito della decadenza dall'incarico del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006, la dott.ssa Marina Vienna, il dott. Luigi Barbieri e l'avv. Raffaele Cappiello sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Safau;

Vista l'istanza in data 14 ottobre 2010, con la quale commissari liquidatori, premesso che avverso il rendiconto finale della gestione, depositato presso il Tribunale di Udine in data 26 maggio 2009, non sono state presen-

tate opposizioni, che non esistono azioni giudiziarie in corso, che sono state compiute tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresa l'esecuzione del riparto finale dell'attivo, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla S.p.A. Docks Siderurgici, nonché che venga disposto l'accantonamento delle somme ivi indicate, relative ai creditori irreperibili, in libretti giudiziali delle Poste Italiane S.p.A. da depositare presso la cancelleria del Tribunale fallimentare di Udine;

Visto il provvedimento in data 22 ottobre 2010, con cui i commissari sono stati autorizzati ad accantonare le somme dovute ai creditori irreperibili in libretti giudiziali della S.p.A. Poste Italiane, da depositarsi presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Udine;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Docks Siderurgici a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Docks Siderurgici, con sede legale in Udine.

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Docks Siderurgici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

11A01806

DECRETO 22 dicembre 2010.

Sostituzione del liquidatore della «Centro soccorso in liquidazione», in Ripa Teatina.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota prot. 00003224 del 19 novembre 2010 a firma del capo dipartimento;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Considerato che la società cooperativa «Centro Soccorso in liquidazione» costituita in data 23 febbraio 1999, codice fiscale n. 01868920693, con sede in Ripa Teatina (Chieti) si è sciolta e posta in liquidazione il 29 dicembre 2006;

Visto che con il verbale di revisione effettuata in data 20 gennaio 2009 nei confronti della citata cooperativa, viene proposta la sostituzione del liquidatore;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 7 luglio 2010;

Preso atto che con lettera datata il 17 settembre 2010 la dott.ssa Patrizia Di Pietro ha rinunciato all'incarico conferito con decreto n. 004/LI/2010 del 13 settembre 2010;

Ritenuto di dover provvedere ad una nuova sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958, con residenza in Lanciano (Chieti), viale Marconi, 7, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Centro Soccorso in liquidazione», con sede in Ripa Teatina (Chieti).

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, come modificato dal decreto 20 giugno 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

11A01802

DECRETO 23 dicembre 2010.

Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2011.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» ed in particolare gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinquies*, relativi alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2000)», e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 14, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e, in particolare, l'art. 47, comma 3, che, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevede che, «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2007 - 2009, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007;

Viste la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalità di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2006, n. 242, concernente «Modifiche dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 1, comma 6 della Delibera n. 186/05/CONS»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 477/10/CONS del 16 settembre 2010 sulla scelta della società di revisione della contabilità separata della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., con la quale è stata individuata la società di revisione PKF Italia S.p.a. come soggetto incaricato dell'esame dei dati di contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a per l'esercizio 2009;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 2010, n. 61, recante «Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2010»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, concernente «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Tenuto conto della nota della RAI del 4 agosto 2010 (RII/VD/1150) con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio relativo all'esercizio 2009 approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti con delibera del 29 luglio 2010;

Tenuto conto, altresì, della nota della RAI del 29 novembre 2010 (P/DG/0153) con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il rapporto redatto da PKF Italia S.p.a. sull'esame dei dati di contabilità separata al 31 dicembre 2009 della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Considerati i dati risultanti dal bilancio dell'esercizio 2009, ultimo bilancio trasmesso dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico;

Tenuto conto dei costi che la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. dovrà prevedibilmente sostenere nell'anno 2011 per l'espletamento del servizio pubblico;

Visto il tasso di inflazione programmato come definito dal documento di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011/2013;

Ritenuto di dover adeguare la misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2011, in relazione al tasso di inflazione programmato rilevato per l'anno 2011, tenendo conto dei costi di servizio pubblico da sostenere prevedibilmente nel 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2011 la misura semestrale del sovrapprezzo dovuta dagli abbonati ordinari alla televisione è fissata in euro 52,07.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati ordinari alla televisione di corrispondere la quota semestrale di euro 52,07 in due rate trimestrali di euro 27,08.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di euro 2,09 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando euro 102,06.

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal l° gennaio 2011.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 75

TABELLA N.1

CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

	Canone €	Sovrapprezzo €	Tassa di concessione governativa €	I.V.A. €	TOTALE €
Annuale	0,22	102,06	4,13	4,09	110,50
Semestrale	0,11	52,07	2,12	2,09	56,39
Trimestrale	0,05	27,08	1,14	1,09	29,36

TABELLA N.2

IMPORTI DOVUTI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE USO PRIVATO

	Canone €	I.V.A. €	T.C.G. €	Totale €
Gennaio-giugno	52,18	2,09	2,12	56,39
Febbraio-giugno	43,48	1,74	2,12	47,34
Marzo-giugno	34,79	1,39	2,12	38,30
Aprile-giugno	26,09	1,04	2,12	29,25
Maggio-giugno	17,39	0,70	2,12	20,21
Giugno	8,70	0,35	2,12	11,17
Gennaio-dicembre	102,28	4,09	4,13	110,50
Febbraio-dicembre	95,66	3,83	4,13	103,62
Marzo-dicembre	86,97	3,48	4,13	94,58
Aprile-dicembre	78,27	3,13	4,13	85,53
Maggio-dicembre	69,57	2,78	4,13	76,48
Giugno-dicembre	60,88	2,44	4,13	67,45
Luglio-dicembre	52,18	2,09	4,13	58,40
Agosto-dicembre	43,48	1,74	4,13	49,35
Settembre-dicembre	34,79	1,39	4,13	40,31
Ottobre-dicembre	26,09	1,04	4,13	31,26
Novembre-dicembre	17,39	0,70	4,13	22,22
Dicembre	8,70	0,35	4,13	13,18

TABELLA N.3

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE
PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	**Canone Annuale** €
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento	6.349,25
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso..	1.904,78
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	952,38
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici	380,94
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951 n. 1571come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421.........	190,49

Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici e' dovuto un canone annuo di abbonamento di 28,01 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

TABELLA N.4

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)
PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

	CANONE BASE TELEVISIONE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo €	Nella sala di proiezione o spettacolo €	Magg. per posto €	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	307,31	307,31	0,63	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1a categoria	307,31	307,31	0,48	5% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2a categoria	307,31	307,31	0,32	4% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3a categoria	307,31	307,31	0,16	3% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4a e 5a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	236,83	236,83	0,08	2% " "	10% " "

11A02360

DECRETO 23 dicembre 2010.

Tariffe postali agevolate per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON IL

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 13 novembre 2002 del Ministero dello sviluppo economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *b)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto 13 novembre 2002 del Ministero dello sviluppo economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Spedizioni di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *c)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico (ex Comunicazioni) 16 dicembre 2004, recante «Prezzo del prodotto pacco ordinario per spedizioni all'interno della Repubblica italiana»;

Visto il decreto 1° febbraio 2005 del Ministero dello sviluppo economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali»;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 ed in particolare i commi 5 e 6 dell'art. 10;

Visto il decreto 30 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73, art. 2, comma 2-*undecies* che, disponendo l'abrogazione parziale del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, ha individuato le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quali soggetti beneficiari delle tariffe agevolate;

Visto l'art 2, comma 2-*undecies* del menzionato decreto-legge n. 40/2010 che ha, tra l'altro, disposto uno stanziamento integrativo di bilancio per la riduzione delle tariffe postali da applicare in favore delle predette associazioni e organizzazioni;

Visto l' art 2, comma 2-*undecies* del menzionato decreto-legge n. 40/2010 che ha, tra l'altro, disposto per la tariffa agevolata da applicare in favore delle predette associazioni e organizzazioni il rispetto del limite massimo del 50% di riduzione rispetto alla tariffa ordinaria, nonché il rispetto del limite massimo di spesa indicato dallo stesso comma;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 2010, le tariffe postali agevolate, nel rispetto del limite di spesa disposto dall'art 2, comma 2-*undecies* menzionato;

Visto il parere del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota prot. 261/10 del 14 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, così come modificato dall'art. 2 comma 2-*undecies* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73, accedono alle tariffe agevolate disposte dal presente decreto.

Art. 2.

Le tariffe agevolate per la spedizione in abbonamento postale di pubblicazioni informative no profit, per l'Italia e per l'estero sono determinate negli allegati annessi al presente decreto:

allegato *A)* per l'Italia;

allegato *B)* per l'estero.

Art. 3.

Le tariffe agevolate per la spedizione in abbonamento postale di stampe promozionali e propagandistiche anche finalizzate alla raccolta dei fondi, per l'Italia e per l'estero sono determinate negli allegati annessi al presente decreto:

allegato *C)* per l'Italia;

allegato *D)* per l'estero.

Art. 4.

Le tariffe agevolate per la spedizione in abbonamento postale di pieghi di libri per l'Italia sono determinate nell'allegato *E)* al presente decreto.

Art. 5.

Le tariffe agevolate per la spedizione di pacchi contenenti libri per l'Italia sono determinate nell'allegato *F)* al presente decreto.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni di cui ai decreti interministeriali del 13 novembre 2002 nonché al decreto interministeriale 1° febbraio 2005 citati in premessa nella parte in cui dispongono in merito alle tariffe agevolate per prodotti postali spediti da associazioni e organizzazioni senza fini di lucro.

Restano confermate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto 30 marzo 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Ai fini del rispetto del limite massimo di spesa corrispondente allo stanziamento per il sostegno all'editoria disposto dall'art. 2 comma 2-*undecies* del menzionato decreto-legge n. 40/2010 si dispone il monitoraggio mensile della spesa a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Le tariffe per l'anno 2010 di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 2010, nel rispetto dei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 2 comma 2-*undecies* del menzionato decreto-legge n. 40/2010.

Art. 9.

Gli allegati di cui alle lettere *A)*, *B)*, *C)*, *D)*, *E)* ed *F)* di cui agli articoli 2-3-4-5 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 81

ALLEGATO A

ALLEGATO A/1

PUBBLICAZIONE INFORMATIVA NO PROFIT PER L'ITALIA

Tariffe valide per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati

Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni informative edite dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	> 20.000 copie	> 10.000 copie	> 2.000 copie	< 2.000 copie
fino a 200 g	**0,2830**	0,1087	0,1132	0,1232	0,1388
da 201 a 250 g	**0,4261**	0,1333	0,1434	0,1543	0,2054
da 251 a 300 g	**0,5666**	0,1644	0,1743	0,1844	0,2776
da 301 a 350 g	**0,6352**	0,1743	0,1908	0,2054	0,3076
da 351 a 400 g	**0,7783**	0,2054	0,2210	0,2420	0,3753
da 401 a 450 g	**0,9214**	0,2320	0,2519	0,2776	0,4475
da 451 a 500 g	**0,9926**	0,2465	0,2666	0,2931	0,4830
da 501 a 600 g	**1,1357**	0,2977	0,3232	0,3543	0,5552
da 601 a 700 g	**1,2787**	0,3488	0,3789	0,4155	0,6273
da 701 a 800 g	**1,4218**	0,3999	0,4355	0,4767	0,7003
da 801 a 900 g	**1,5649**	0,4510	0,4913	0,5378	0,7724
da 901 a 1000 g	**1,7079**	0,5023	0,5479	0,5990	0,8446
da 1001 a 1100 g	**1,8510**	0,5534	0,6036	0,6602	0,9167
da 1101 a 1200 g	**1,9940**	0,6045	0,6602	0,7213	0,9888
da 1201 a 1300 g	**2,1371**	0,6556	0,7159	0,7825	1,0610
da 1301 a 1400 g	**2,2802**	0,7067	0,7724	0,8437	1,1331
da 1401 a 1500 g	**2,4232**	0,7579	0,8281	0,9049	1,2052
da 1501 a 1600 g	**2,5663**	0,8090	0,8847	0,9660	1,2774
da 1601 a 1700 g	**2,7093**	0,8601	0,9406	1,0272	1,3495
da 1701 a 1800 g	**2,8524**	0,9112	0,9972	1,0884	1,4216
da 1801 a 1900 g	**2,9955**	0,9623	1,0528	1,1496	1,4938
da 1901 a 2000 g	**3,1385**	1,0136	1,1094	1,2107	1,5659

ALLEGATO A

ALLEGATO A/2

PUBBLICAZIONE INFORMATIVA NO PROFIT PER L'ITALIA

Tariffe valide per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati

Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni informative edite dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	> 20.000 copie	> 10.000 copie	> 2.000 copie	< 2.000 copie
fino a 200 g	**0,2830**	0,1097	0,1142	0,1243	0,1401
da 201 a 250 g	**0,4261**	0,1362	0,1465	0,1576	0,2098
da 251 a 300 g	**0,5666**	0,1660	0,1760	0,1861	0,2802
da 301 a 350 g	**0,6352**	0,1781	0,1949	0,2098	0,3143
da 351 a 400 g	**0,7783**	0,2098	0,2258	0,2473	0,3834
da 401 a 450 g	**0,9214**	0,2369	0,2574	0,2836	0,4571
da 451 a 500 g	**0,9926**	0,2488	0,2691	0,2958	0,4875
da 501 a 600 g	**1,1357**	0,3005	0,3262	0,3576	0,5604
da 601 a 700 g	**1,2787**	0,3521	0,3825	0,4193	0,6331
da 701 a 800 g	**1,4218**	0,4037	0,4396	0,4811	0,7068
da 801 a 900 g	**1,5649**	0,4538	0,4943	0,5412	0,7774
da 901 a 1000 g	**1,7079**	0,5054	0,5513	0,6028	0,8498
da 1001 a 1100 g	**1,8510**	0,5562	0,6067	0,6635	0,9214
da 1101 a 1200 g	**1,9940**	0,6071	0,6631	0,7246	0,9932
da 1201 a 1300 g	**2,1371**	0,6577	0,7182	0,7851	1,0644
da 1301 a 1400 g	**2,2802**	0,7094	0,7755	0,8470	1,1375
da 1401 a 1500 g	**2,4232**	0,7600	0,8303	0,9073	1,2084
da 1501 a 1600 g	**2,5663**	0,8107	0,8865	0,9680	1,2800
da 1601 a 1700 g	**2,7093**	0,8619	0,9425	1,0293	1,3522
da 1701 a 1800 g	**2,8524**	0,9132	0,9992	1,0906	1,4245
da 1801 a 1900 g	**2,9955**	0,9637	1,0544	1,1513	1,4960
da 1901 a 2000 g	**3,1385**	1,0147	1,1107	1,2122	1,5676

ALLEGATO A

ALLEGATO A/3

PUBBLICAZIONE INFORMATIVA NO PROFIT PER L'ITALIA

Tariffe valide per le spedizioni non conformi alle specifiche tecniche di prelavorazione e confezionamento

Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni informative edite dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	> 20.000 copie	> 10.000 copie	> 2.000 copie	< 2.000 copie
fino a 200 g	**0,2830**	0,1109	0,1155	0,1257	0,1415
da 201 a 250 g	**0,4261**	0,1383	0,1487	0,1601	0,2131
da 251 a 300 g	**0,5666**	0,1678	0,1779	0,1883	0,2833
da 301 a 350 g	**0,6352**	0,1800	0,1970	0,2121	0,3176
da 351 a 400 g	**0,7783**	0,2129	0,2291	0,2510	0,3892
da 401 a 450 g	**0,9214**	0,2389	0,2594	0,2858	0,4607
da 451 a 500 g	**0,9926**	0,2533	0,2739	0,3012	0,4963
da 501 a 600 g	**1,1357**	0,3045	0,3306	0,3624	0,5679
da 601 a 700 g	**1,2787**	0,3556	0,3861	0,4235	0,6394
da 701 a 800 g	**1,4218**	0,4059	0,4420	0,4839	0,7109
da 801 a 900 g	**1,5649**	0,4569	0,4977	0,5447	0,7825
da 901 a 1000 g	**1,7079**	0,5078	0,5541	0,6057	0,8540
da 1001 a 1100 g	**1,8510**	0,5587	0,6094	0,6665	0,9255
da 1101 a 1200 g	**1,9940**	0,6094	0,6657	0,7272	0,9970
da 1201 a 1300 g	**2,1371**	0,6603	0,7210	0,7881	1,0686
da 1301 a 1400 g	**2,2802**	0,7110	0,7772	0,8489	1,1401
da 1401 a 1500 g	**2,4232**	0,7619	0,8324	0,9097	1,2116
da 1501 a 1600 g	**2,5663**	0,8127	0,8887	0,9704	1,2832
da 1601 a 1700 g	**2,7093**	0,8634	0,9442	1,0311	1,3547
da 1701 a 1800 g	**2,8524**	0,9141	1,0004	1,0919	1,4262
da 1801 a 1900 g	**2,9955**	0,9649	1,0557	1,1527	1,4978
da 1901 a 2000 g	**3,1385**	1,0157	1,1118	1,2132	1,5693

ALLEGATO B

ALLEGATO B/1

PUBBLICAZIONE INFORMATIVA NO PROFIT PER L'ESTERO

Tariffe valide per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati

Tariffe per l'estero per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni informative edite dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	Tariffa
fino a 20 g	**0,5200**	0,2300
da 21 a 50 g	**0,5200**	0,2600
da 51 a 100 g	**0,7200**	0,3600
da 101 a 150 g	**0,8300**	0,4150
da 151 a 200 g	**1,1400**	0,5700
da 201 a 250 g	**1,3400**	0,6700
da 251 a 350 g	**1,4500**	0,7250
da 351 a 500 g	**3,1000**	1,3000
da 501 a 1000 g	**3,1000**	1,5500
da 1001 a 2000 g	**5,1600**	2,5800
per ogni 1000 g o frazione in più	**5,1600**	1,5566

ALLEGATO B

ALLEGATO B/2

PUBBLICAZIONE INFORMATIVA NO PROFIT PER L'ESTERO

Tariffe valide per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati

Tariffe per l'estero per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni informative edite dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	Tariffa
fino a 20 g	**0,5200**	0,2300
da 21 a 50 g	**0,5200**	0,2600
da 51 a 100 g	**0,7200**	0,3600
da 101 a 150 g	**0,8300**	0,4150
da 151 a 200 g	**1,1400**	0,5700
da 201 a 250 g	**1,3400**	0,6700
da 251 a 350 g	**1,4500**	0,7250
da 351 a 500 g	**3,1000**	1,3000
da 501 a 1000 g	**3,1000**	1,5500
da 1001 a 2000 g	**5,1600**	2,5800
per ogni 1000 g o frazione in più	**5,1600**	1,5566

ALLEGATO B

ALLEGATO B/3

PUBBLICAZIONE INFORMATIVA NO PROFIT PER L'ESTERO

Tariffe valide per le spedizioni non conformi alle specifiche tecniche di prelavorazione e confezionamento

Tariffe per l'estero per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni informative edite dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	Tariffa
fino a 20 g	0,5200	0,2300
da 21 a 50 g	0,5200	0,2600
da 51 a 100 g	0,7200	0,3600
da 101 a 150 g	0,8300	0,4150
da 151 a 200 g	1,1400	0,5700
da 201 a 250 g	1,3400	0,6700
da 251 a 350 g	1,4500	0,7250
da 351 a 500 g	3,1000	1,5500
da 501 a 1000 g	3,1000	1,5500
da 1001 a 2000 g	5,1600	2,5800
per ogni 1000 g o frazione in più	5,1600	1,5566

ALLEGATO C

ALLEGATO C/1

PROMOZIONE NO PROFIT PER L'ITALIA

Tariffe valide per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati

Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di stampe promozionali e propagandistiche anche finalizzate alla raccolta di fondi edite dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	> 20.000 copie	> 10.000 copie	> 2.000 copie	< 2.000 copie
fino a 200 g	**0,2830**	0,0857	0,0903	0,0986	0,1105
da 201 a 250 g	**0,4261**	0,1059	0,1142	0,1233	0,1644
da 251 a 300 g	**0,5666**	0,1316	0,1397	0,1469	0,2227
da 301 a 350 g	**0,6352**	0,1397	0,1523	0,1644	0,2465
da 351 a 400 g	**0,7783**	0,1644	0,1763	0,1936	0,2995
da 401 a 450 g	**0,9214**	0,1853	0,2018	0,2227	0,3580
da 451 a 500 g	**0,9926**	0,1974	0,2137	0,2346	0,3873
da 501 a 600 g	**1,1357**	0,2383	0,2584	0,2839	0,4456
da 601 a 700 g	**1,2787**	0,2793	0,3041	0,3332	0,5032
da 701 a 800 g	**1,4218**	0,3206	0,3488	0,3817	0,5615
da 801 a 900 g	**1,5649**	0,3616	0,3944	0,4311	0,6200
da 901 a 1000 g	**1,7079**	0,4027	0,4391	0,4804	0,6775
da 1001 a 1100 g	**1,8510**	0,4447	0,4838	0,5296	0,7361
da 1101 a 1200 g	**1,9940**	0,4859	0,5296	0,5789	0,7944
da 1201 a 1300 g	**2,1371**	0,5268	0,5744	0,6273	0,8520
da 1301 a 1400 g	**2,2802**	0,5678	0,6200	0,6766	0,9104
da 1401 a 1500 g	**2,4232**	0,6091	0,6647	0,7259	0,9688
da 1501 a 1600 g	**2,5663**	0,6501	0,7104	0,7752	1,0271
da 1601 a 1700 g	**2,7093**	0,6912	0,7551	0,8247	1,0848
da 1701 a 1800 g	**2,8524**	0,7324	0,7999	0,8738	1,1433
da 1801 a 1900 g	**2,9955**	0,7733	0,8454	0,9223	1,2017
da 1901 a 2000 g	**3,1385**	0,8145	0,8901	0,9716	1,2592

ALLEGATO C

ALLEGATO C/2

PROMOZIONE NO PROFIT PER L'ITALIA

Tariffe valide per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati

Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di stampe promozionali e propagandistiche anche finalizzate alla raccolta di fondi edite dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	> 20.000 copie	> 10.000 copie	> 2.000 copie	< 2.000 copie
fino a 200 g	**0,2830**	0,0990	0,1043	0,1140	0,1277
da 201 a 250 g	**0,4261**	0,1224	0,1319	0,1423	0,1900
da 251 a 300 g	**0,5666**	0,1520	0,1613	0,1697	0,2575
da 301 a 350 g	**0,6352**	0,1613	0,1761	0,1900	0,2848
da 351 a 400 g	**0,7783**	0,1900	0,2037	0,2236	0,3460
da 401 a 450 g	**0,9214**	0,2141	0,2331	0,2575	0,4136
da 451 a 500 g	**0,9926**	0,2280	0,2470	0,2711	0,4473
da 501 a 600 g	**1,1357**	0,2753	0,2987	0,3279	0,5147
da 601 a 700 g	**1,2787**	0,3228	0,3513	0,3849	0,5812
da 701 a 800 g	**1,4218**	0,3703	0,4030	0,4410	0,6487
da 801 a 900 g	**1,5649**	0,4176	0,4556	0,4980	0,7163
da 901 a 1000 g	**1,7079**	0,4653	0,5073	0,5550	0,7826
da 1001 a 1100 g	**1,8510**	0,5138	0,5590	0,6118	0,8503
da 1101 a 1200 g	**1,9940**	0,5613	0,6118	0,6688	0,9177
da 1201 a 1300 g	**2,1371**	0,6088	0,6637	0,7247	0,9842
da 1301 a 1400 g	**2,2802**	0,6561	0,7163	0,7817	1,0517
da 1401 a 1500 g	**2,4232**	0,7036	0,7680	0,8387	1,1193
da 1501 a 1600 g	**2,5663**	0,7511	0,8206	0,8957	1,1867
da 1601 a 1700 g	**2,7093**	0,7986	0,8723	0,9527	1,2532
da 1701 a 1800 g	**2,8524**	0,8461	0,9240	1,0095	1,3207
da 1801 a 1900 g	**2,9955**	0,8934	0,9768	1,0653	1,3883
da 1901 a 2000 g	**3,1385**	0,9411	1,0285	1,1223	1,4546

ALLEGATO C

ALLEGATO C/3

PROMOZIONE NO PROFIT PER L'ITALIA

Tariffe valide per le spedizioni non conformi alle specifiche tecniche di prelavorazione e confezionamento

Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di stampe promozionali e propagandistiche anche finalizzate alla raccolta di fondi edite dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	> 20.000 copie	> 10.000 copie	> 2.000 copie	< 2.000 copie
fino a 200 g	**0,2830**	0,1089	0,1147	0,1253	0,1404
da 201 a 250 g	**0,4261**	0,1362	0,1468	0,1585	0,2113
da 251 a 300 g	**0,5666**	0,1658	0,1762	0,1854	0,2810
da 301 a 350 g	**0,6352**	0,1786	0,1948	0,2101	0,3151
da 351 a 400 g	**0,7783**	0,2119	0,2272	0,2495	0,3860
da 401 a 450 g	**0,9214**	0,2365	0,2575	0,2844	0,4570
da 451 a 500 g	**0,9926**	0,2509	0,2718	0,2984	0,4923
da 501 a 600 g	**1,1357**	0,3013	0,3269	0,3590	0,5633
da 601 a 700 g	**1,2787**	0,3520	0,3833	0,4200	0,6342
da 701 a 800 g	**1,4218**	0,4026	0,4382	0,4795	0,7052
da 801 a 900 g	**1,5649**	0,4526	0,4938	0,5395	0,7762
da 901 a 1000 g	**1,7079**	0,5037	0,5492	0,6006	0,8471
da 1001 a 1100 g	**1,8510**	0,5546	0,6037	0,6605	0,9181
da 1101 a 1200 g	**1,9940**	0,6048	0,6593	0,7206	0,9890
da 1201 a 1300 g	**2,1371**	0,6556	0,7148	0,7805	1,0600
da 1301 a 1400 g	**2,2802**	0,7055	0,7703	0,8407	1,1310
da 1401 a 1500 g	**2,4232**	0,7555	0,8247	0,9004	1,2019
da 1501 a 1600 g	**2,5663**	0,8055	0,8803	0,9607	1,2729
da 1601 a 1700 g	**2,7093**	0,8564	0,9355	1,0215	1,3438
da 1701 a 1800 g	**2,8524**	0,9063	0,9898	1,0812	1,4148
da 1801 a 1900 g	**2,9955**	0,9560	1,0453	1,1401	1,4858
da 1901 a 2000 g	**3,1385**	1,0070	1,1004	1,2011	1,5567

ALLEGATO D

ALLEGATO D/1

PROMOZIONE NO PROFIT PER L'ESTERO

Tariffe valide per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati

Tariffe per l'estero per l'invio in abbonamento postale di stampe promozionali e propagandistiche anche finalizzate alla raccolta di fondi edite dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	Tariffa piena
fino a 20 g	**0,5200**	0,2300
da 21 a 50 g	**0,5200**	0,2600
da 51 a 100 g	**0,7200**	0,3600
da 101 a 150 g	**0,8300**	0,4150
da 151 a 200 g	**1,1400**	0,5700
da 201 a 250 g	**1,3400**	0,6700
da 251 a 350 g	**1,4500**	0,7250
da 351 a 500 g	**3,1000**	1,3000
da 501 a 1000 g	**3,1000**	1,5500
da 1001 a 2000 g	**5,1600**	2,5800
per ogni 1000 g o frazione in più	**5,1600**	1,5566

ALLEGATO D

ALLEGATO D/2

PROMOZIONE NO PROFIT PER L'ESTERO

Tariffe valide per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati

Tariffe per l'estero per l'invio in abbonamento postale di stampe promozionali e propagandistiche anche finalizzate alla raccolta di fondi edite dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	Tariffa
fino a 20 g	0,5200	0,2300
da 21 a 50 g	0,5200	0,2600
da 51 a 100 g	0,7200	0,3600
da 101 a 150 g	0,8300	0,4150
da 151 a 200 g	1,1400	0,5700
da 201 a 250 g	1,3400	0,6700
da 251 a 350 g	1,4500	0,7250
da 351 a 500 g	3,1000	1,3000
da 501 a 1000 g	3,1000	1,5500
da 1001 a 2000 g	5,1600	2,5800
per ogni 1000 g o frazione in più	5,1600	1,5566

ALLEGATO D

ALLEGATO D/3

PROMOZIONE NO PROFIT PER L'ESTERO

Tariffe valide per le spedizioni non conformi alle specifiche tecniche di prelavorazione e confezionamento

Tariffe per l'estero per l'invio in abbonamento postale di stampe promozionali e propagandistiche anche finalizzate alla raccolta di fondi edite dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	Tariffa
fino a 20 g	0,5200	0,2300
da 21 a 50 g	0,5200	0,2600
da 51 a 100 g	0,7200	0,3600
da 101 a 150 g	0,8300	0,4150
da 151 a 200 g	1,1400	0,5700
da 201 a 250 g	1,3400	0,6700
da 251 a 350 g	1,4500	0,7250
da 351 a 500 g	3,1000	1,5500
da 501 a 1000 g	3,1000	1,5500
da 1001 a 2000 g	5,1600	2,5800
per ogni 1000 g o frazione in più	5,1600	1,5566

ALLEGATO E

ALLEGATO E/1

Pieghi di libri

Tariffe valide per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati

Tariffe per l'interno per l'invio di pieghi di libri spediti dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	TARIFFE PER L'INTERNO PER L'INVIO DI PIEGHI DI LIBRI	TARIFFE RIDOTTE PER LE CASE EDITRICI O LIBRARIE AUTORIZZATE
Fino a 2 Kg	1,2787	1,2787	0,6394
da 2 a 5 Kg	3,9530	3,9530	1,9765

ALLEGATO E

ALLEGATO E/2

Pieghi di libri

Tariffe valide per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati

Tariffe per l'interno per l'invio di pieghi di libri spediti dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	TARIFFE PER L'INTERNO PER L'INVIO DI PIEGHI DI LIBRI	TARIFFE RIDOTTE PER LE CASE EDITRICI O LIBRARIE AUTORIZZATE
Fino a 2 Kg	1,2787	1,2787	0,6394
da 2 a 5 Kg	3,9530	3,9530	1,9765

ALLEGATO E

ALLEGATO E/3

Pieghi di libri

Tariffe valide per le spedizioni non conformi alle specifiche tecniche di prelavorazione e confezionamento

Tariffe per l'interno per l'invio di pieghi di libri spediti dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n.40, 25 marzo 2010

	Tariffa piena	TARIFFE PER L'INTERNO PER L'INVIO DI PIEGHI DI LIBRI	TARIFFE RIDOTTE PER LE CASE EDITRICI O LIBRARIE AUTORIZZATE
Fino a 2 Kg	1,2787	1,2787	0,6394
da 2 a 5 Kg	3,9530	3,9530	1,9765

ALLEGATO F

Pacchi contenenti libri

Tariffe

Tariffe per l'interno per l'invio di pacchi contenenti di libri per l'interno editi dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n. 46, 27 febbraio 2004, così come, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2 undecies, Legge n. 73, 22 maggio 2010 di conversione del Decreto Legge n. 40, 25 marzo 2010

	T piena	standard	ingombranti
Fino a 20 kg	7,0000	3,5000	7,0000

11A02404

DECRETO 28 dicembre 2010.

Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di consumi di gas per l'anno termico 2010/2011.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 3 dicembre 2008 che aggiorna la procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli;

Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008 e 17 dicembre 2009 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas con modifiche al disposto del precedente decreto 11 settembre 2007, che non sono stati in linea con l'attesa adesione volontaria al contenimento dei consumi di gas su richiesta in caso di applicazione di procedure di emergenza, ma tuttavia costituiscono un possibile contributo utile a far fronte a situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;

Considerato che, a causa della interruzione dell'approvvigionamento di gas all'Italia attraverso il gasdotto Transitgas a decorrere dal 23 luglio 2010 non si è potuto completare il riempimento programmato degli stoccaggi e che nel mese di dicembre 2010, a causa di condizioni climatiche rigide e della assenza delle importazioni di gas dal Nord Europa si è avuto un consistente svaso dagli stoccaggi;

Considerato che, pur essendo stato riattivato da alcuni giorni il gasdotto Transitgas, non vi è tuttora certezza che la sua operatività, per motivi di sicurezza, possa essere mantenuta anche successivamente alla fine del mese di febbraio 2010;

Ritenuto opportuno limitare all'adesione volontaria ed al periodo dal 31 gennaio 2011 al 3 aprile 2011, per il solo anno termico 2010/2011, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti obbligati a norma del decreto ministeriale 11 settembre 2007;

Ritenuto possibile estendere, per il periodo sopra indicato, la possibilità di partecipazione al contenimento dei consumi di gas da parte delle imprese industriali, anche in forma aggregata, al fine di assicurare la tempestiva attuazione, secondo necessità, di un contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilità del sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;

Ritenuto necessario ed urgente, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, precisare i termini e le condizioni della partecipazione all'obbligo, da parte dei soggetti obbligati, per l'anno termico 2010/2011;

Decreta:

Art. 1.

Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di consumi di gas per l'anno termico 2010/2011.

1. Le disposizioni di cui nel presente decreto si applicano per il periodo dal 31 gennaio 2011 al 3 aprile 2011 dell'anno termico 2010/2011 che decorre dal 1 ottobre 2010 ed ha termine il 30 settembre 2011.

2. L'obbligo del contenimento dei consumi di gas per i clienti finali è operante, in funzione della modalità di adesione volontaria al contenimento di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 11 settembre 2007, durante cinque settimane, anche non consecutive, comprese tra il 31 gennaio ed il 3 aprile 2011, limitatamente al contenimento dei consumi per il quale gli stessi clienti hanno manifestato l'adesione.

I clienti finali delle classi *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 11 settembre 2007, adempiono all'obbligo unicamente mediante la contribuzione a titolo oneroso per essi prevista, stabilita per ciascuna classe in base alle determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'«Autorità») di cui all'art. 6 del decreto 11 settembre 2007 e da emanare entro il termine di cui al comma 9.

3. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto che può procedere ad aggregare i clienti finali soggetti all'obbligo, o clienti volontari che aderiscono al contenimento dei consumi con modalità non individuale, sono estese, per il periodo dal 31 gennaio 2011 al 3 aprile 2011, a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti

previsti dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti.

4. Un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas, è tenuto ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che sia responsabile dei rapporti con il Ministero e con l'Autorità, nonché dell'obbligo di trasmettere, entro il 28 gennaio 2011, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalità e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati ai fini dell'adesione volontaria al contenimento del consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il quale viene manifestata l'adesione, che non potrà essere inferiore a 200.000 Smc/giorno.

5. Il soggetto mandatario di cui al comma 4 assume ogni responsabilità del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine lo stesso mandatario concorda, a mezzo di specifici accordi, sia le modalità di partecipazione dei singoli clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze.

6. Le imprese di vendita ed i soggetti di cui al comma 4 che aggregano clienti finali realizzano un profilo globale di contenimento dei consumi con valori che possono variare in ciascuna settimana del periodo di cui al comma 2, purché compresi in una banda di variazione del 5% rispetto al valor medio sull'intero periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 3 aprile 2011.

7. L'adesione volontaria dei clienti finali di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2008 è da considerare quale opportunità per detti clienti di conseguire compensi per la partecipazione volontaria al contenimento dei consumi di gas, e per le imprese di vendita e gli altri soggetti di cui al comma 4, di ottenere i previsti compensi per i risultati ottenuti dall'aggregazione dei clienti finali stessi. A tal fine, i clienti finali offrono la propria disponibilità alle imprese di vendita, o ai soggetti che possono rappresentarli di cui al comma 4, che prestano su base non obbligatoria ogni possibile assistenza ed azione per il perfezionamento dell'adesione e per i successivi adempimenti.

8. L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla richiesta di contenimento di cui all'art. 5, comma 4, lettera *a)* del decreto 11 settembre 2007 è eseguita con riferimento ai prelievi dei 30 giorni precedenti contabilizzati come precisato nello stesso decreto e, nella generalità dei casi, ai prelievi medi dei giorni feriali ricadenti in ciascuna settimana di contenimento effettivo. Per i soli clienti che operano con cicli continui nei sette giorni della settimana, il riferimento settimanale sarà esteso a tutti i giorni della settimana.

9. I valori dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, dei premi per ottemperanza e degli incentivi per le imprese di vendita e per il soggetto mandatario sono stabiliti con delibera dell'Autorità, entro il termine del 14 gennaio 2011, da emanare con carattere di urgenza e indifferibilità, aggiornando ed integrando le valorizzazioni già introdotte con le delibere già emesse in materia di contenimento dei consumi di gas.

10. Entro il termine di cui al comma 4 le imprese di vendita e gli altri soggetti indicati all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, trasmettono all'impresa maggiore di trasporto, secondo le modalità ivi indicate, gli elenchi dei clienti finali di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)* ed all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* e comma 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007.

11. Per quanto non specificato dal presente decreto valgono le disposizioni del decreto ministeriale 11 settembre 2007, in quanto applicabili.

Art. 2.

Adempimenti per il funzionamento della procedura di contenimento dei consumi di gas

1. Le imprese di vendita ed i soggetti mandatari di cui al comma 5 dell'art. 1, ai fini della identificazione dei clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi, utilizzano il data-base di classificazione dei punti di riconsegna nella versione presente sul sito internet delle imprese di trasporto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le imprese di distribuzione forniscono alle imprese di vendita, su supporto informatico ed entro 3 giorni dalla richiesta, ove non già presenti sul proprio sito internet, l'elenco dei punti di riconsegna ai clienti finali allacciati alla propria rete e misurati giornalmente.

3. L'impresa maggiore di trasporto prevede nella sua procedura operativa, che pubblica sul suo sito internet entro il 14 gennaio 2011, in aggiunta alle informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti di cui all'art. 1, comma 5, di cui sopra ed all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 11 settembre 2007, anche la raccolta di informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti finali di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* dello stesso decreto ministeriale, inoltrando i relativi elenchi alla Direzione entro il 28 gennaio 2011.

Art. 3.

Differimento di termini previsti dal decreto ministeriale 11 settembre 2007

1. Sono introdotti i seguenti differimenti di termini rispetto a quelli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2007:

inoltro all'impresa maggiore di trasporto, da parte delle imprese di vendita, delle informazioni di cui

all'art. 7 comma 1, al pari di quelle previste all'art. 1, comma 4 del presente decreto: 28 gennaio 2011;

inoltro alla Direzione ed all'Autorità, da parte delle imprese di vendita, della relazione di cui all'art. 7, comma 3: 28 gennaio 2011;

aggiornamento da parte delle imprese di vendita, di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, di contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto per la fornitura a clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto 11 settembre 2007 in esito dell'informativa delle prescrizioni sul contenimento dei consumi: 21 gennaio 2011;

aggiornamento, da parte delle imprese di vendita, di contratti di cui all'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, ed ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, dello stesso decreto ministeriale 11 settembre 2007, in esito di attività di cui all'art. 1, comma 9: 21 gennaio 2011.

Art. 4.

Adempimenti in materia di verifica di ottemperanza

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in materia di verifica di ottemperanza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, nel caso di clienti finali soggetti all'obbligo che aderiscono individualmente, i premi e le penali individuati a carico di ciascuno sono applicati dall'impresa di vendita fornitrice al momento della verifica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 28 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

11A01943

DECRETO 4 gennaio 2011.

Scioglimento, senza nomina del liquidatore, di quarantaquattro società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile:

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La camera di commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal registro delle imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 gennaio 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 13/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	COOPERATIVA SOCIALE PINK LIFE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	ABRUZZO	01746610680	13/01/2005	
2	REVOLUTION – SOC. COOP. A R.L.	BELLA (PZ)	BASILICATA	00986620763	06/06/1988	
3	COOPERATIVA GARANZIA FIDI COMMERCIO, ARTIGIANATO, SERVIZI, AGRICOLTURA E TURISMO DELLA REGIONE BASILICATA	EPISCOPIA (PZ)	BASILICATA	01609670763	10/03/2005	
4	PROGRESS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07102840639	19/07/1996	
5	COOPERATIVA L'UNITARIA STABIESE SOCIETA' A R.L.	CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	CAMPANIA	82002790630	26/07/1974	
6	MANZONI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06829180634	29/09/1994	
7	SANNIO GYM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BENEVENTO	CAMPANIA	01183120623	19/01/2000	
8	NEOSAN SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	07159160634	12/12/1996	
9	GI.FAR. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	03923840650	11/07/2002	CCI
10	CO.SE.GE. COOPERATIVA SERVIZI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06932431007	24/01/2002	UNCI
11	SOCIETA' COOPERATIVA ROMA 98 A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05403511008	05/11/1997	
12	COOPERATIVA EDILIZIA GUIDONIA OGGI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	05711720580	20/07/1982	
13	IL MELEAGRO SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	SANTA MARINELLA (RM)	LAZIO	09031961007	24/05/2006	LEGA
14	IL MULINO – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	02934300589	15/10/1977	
15	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA APERTA AGLI AMICI A R.L.	ROMA	LAZIO	04057021000	30/03/1955	
16	LIBERTAS 143 – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80402340584	04/05/1954	
17	AMICI 89 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	04103691004	22/05/1991	
18	WANDA – COOPERATIVA EDILIZIA SOCIETA' A R.L.	ROMA	LAZIO	96012570584	14/09/1964	
19	EUR FERRATELLA I – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05605330587	12/06/1982	
20	PULCHERRIMA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TRA IMPIEGATI E PENSIONATI STATALI	ROMA	LAZIO	80234350587	01/12/1952	
21	ROMA RIFIORENTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80112520582	01/04/1958	
22	ALBA 1971 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80204770582	18/06/1971	UNCI
23	TEBAIDE – COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80139890588	04/09/1956	
24	VILLA ISOLA BELLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	97019400585	23/05/1964	
25	SOCIETA' COOPERATIVA DEGLI ARTISTI A R.L.	ROMA	LAZIO	05479850587	01/03/1982	
26	LAPIZZA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80115430581	14/10/1952	
27	COOPERATIVA EDILIZIA TURSENNIA S.R.L.	ROMA	LAZIO	01934980580	12/12/1975	
28	EUROCOOP – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIANO ROMANO (RM)	LAZIO	03627101003	18/04/1989	
29	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KIRIKU'	GENOVA	LIGURIA	01231780998	14/06/2001	
30	IMMAGINAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	01827710011	19/02/1996	
31	PICCOLA COOPERATIVA PER SERVIZI SPORTIVI GYMNUOTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	DOMODOSSOLA (VB)	PIEMONTE	01600020034	04/10/1996	
32	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA S.E.S.A.R. A R.L.	PEZZANA (VC)	PIEMONTE	01945750022	26/01/1999	
33	RINASCITA OMEGNESE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OMEGNA (VB)	PIEMONTE	01228760037	26/10/1987	
34	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA DIPLOMATICA A R.L.	ORTA NOVA (FG)	PUGLIA	02218050710	30/01/1997	
35	IL GIRAMONDO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI TRASPORTI A R.L.	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	03196720712	06/05/2002	AGCI
36	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. APULIA – MULTI – SERVIZI – PRONTO INTERVENTO	TRANI (BA)	PUGLIA	92043110722	20/09/2001	
37	NUOVA PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	MODUGNO (BA)	PUGLIA	03926620729	24/10/1988	
38	IL LABORATORIO DELL'IMMAGINAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	03163050721	05/06/1987	
39	I SORVEGLIANTI – ARTT. 62 E 133 T.U.L.P.S. (TESTO UNICO LEGGE PUBBLICA SICUREZZA) MINERVINO MURGE – SOC. COOP. A R	MINERVINO MURGE (BA)	PUGLIA	05051760725	21/06/1996	CCI
40	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. "EGEA"	FOGGIA	PUGLIA	94003280719	09/04/1982	
41	COMPAGNIA GENERALE LAVORI – SOCIETA' COOPERATIVA CO.GE.LA.	ORISTANO	SARDEGNA	01089890956	17/03/2006	CCI
42	MABROCHA SOCIETA' COOPERATIVA	BADIA POLESINE (RO)	VENETO	01266930294	10/11/2004	
43	F.A.G. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROSOLINA (RO)	VENETO	01214420299	23/08/2002	
44	P.M.T. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA	VENETO	03070010271	10/07/1998	

11A01804

DECRETO 31 gennaio 2011.

Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 recante «Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale e trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99» nel seguito «Decreto legislativo»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo che prevede che:

a) il soggetto che aderisce all'attuazione delle misure ivi disciplinate assuma un impegno vincolante, anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti;

b) le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale di cui al precedente punto *a)* siano selezionate tra le iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui all'art. 4, commi 1 e 3 del decreto legislativo in modo da rendere complessivamente disponibile nuova capacità di stoccaggio di gas naturale per un volume pari a 4 miliardi di metri cubi;

c) l'impegno di cui al precedente punto *a)* possa essere assolto mediante stipula di appositi contratti:

1. con imprese di stoccaggio controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, sulle quali ricadrà la responsabilità per la puntuale realizzazione delle capacità infrastrutturali oggetto dell'impegno e graveranno direttamente i connessi obblighi;

2. con imprese di stoccaggio diverse da quelle del punto 1 e previa definizione, negli appositi contratti, dei casi di inadempimento e delle adeguate forme di garanzia in capo ai soggetti realizzatori;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo che prevede che il soggetto che assume l'impegno vincolante a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti debba trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, nel seguito Ministero, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel seguito Autorità garante, ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel seguito Autorità di regolazione, entro il 1° settembre di ciascun anno un piano, o un aggiornamento del piano in essere, per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio selezionando le infrastrutture di cui all'art. 4, commi 1 e 3 del decreto legislativo comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione;

Considerato che il piano di cui al punto precedente, in base alle disposizioni del citato art. 5, comma 3, del decreto legislativo, è volto allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerità ed efficienza e, salvo casi di insuperabili impedimenti tecnici, è realizzato non oltre 5 anni dall'adesione alle misure;

Visto l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione, è accettato il piano di cui sopra, e i relativi aggiornamenti, fermo restando l'obbligo per i soggetti che realizzano le infrastrutture di stoccaggio di richiedere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e, ove necessario, le relative variazioni dei programmi di lavoro delle concessioni di stoccaggio interessate;

Considerato che, nell'accettazione del piano di cui sopra, si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dai minori tempi di realizzazione e che, con l'accettazione, il medesimo piano diviene vincolante per il soggetto di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto legislativo;

Viste, rispettivamente:

la lettera dell'Eni Spa, protocollo n. 163 del 1° settembre 2010, con cui è stata trasmessa al Ministero, all'Autorità di regolazione e all'Autorità garante una proposta di piano per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio per oltre 4000 milioni di metri cubi;

la lettera del 9 settembre 2010 della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero indirizzata all'Autorità di regolazione con la quale è stato richiesto il parere ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo;

la lettera del 20 settembre 2010 della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata alla Stogit Spa con la quale sono state richieste ulteriori informazioni relative ai progetti del piano;

la lettera della Direzione mercati dell'Autorità di regolazione del 28 settembre 2010, inviata alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e

le infrastrutture energetiche del Ministero con la quale, ai fini della formulazione del parere di cui al precedente alinea, sono state richieste informazioni e integrazioni al piano;

la lettera della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero del 6 ottobre 2010 inviata all'Eni Spa e, per conoscenza, alla Stogit Spa, all'Autorità di regolazione nonché al Dipartimento Energia e alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero con la quale sono state richieste alcune precisazioni, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate dall'Autorità di regolazione con lettera di cui al precedente alinea;

la lettera dell'Eni Spa del 21 ottobre 2010 con cui è stata tra l'altro trasmessa al Ministero, all'Autorità di regolazione e alla Stogit Spa la nota della Stogit Spa n. 50 del 20 ottobre 2010 avente ad oggetto «Attuazione delle misure ex art. 5, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 130 del 2010. Precisazioni richieste dal Ministero dello sviluppo economico.»;

la deliberazione 15 dicembre 2010 dell'Autorità di regolazione PAS 34/10, recante «Rilascio di parere al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130», con la quale è stato formulato il parere favorevole relativamente alla proposta di piano presentato dall'Eni Spa seppur con richiesta di ulteriori informazioni integrative relative ai progetti inseriti nel medesimo piano;

la lettera del 3 gennaio 2011 della Direzione generale per risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata alla Stogit Spa e per conoscenza all'eni Spa, alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero e all'Autorità di regolazione con la quale, in riferimento al parere dell'Autorità di regolazione di cui al precedente alinea, sono state richieste alla Stogit Spa ulteriori informazioni in relazione alla necessità di riconciliazione dei dati inseriti nel piano con i dati del piano quadriennale trasmesso all'Autorità di regolazione il 2 febbraio 2010, nonché in merito ad alcuni aspetti tariffari;

la lettera del 19 gennaio 2011 di Stogit Spa indirizzata alla Direzione generale per risorse minerarie ed energetiche e per conoscenza alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche e all'Eni Spa con al quale sono state fornite le ulteriori informazioni di cui al precedente alinea;

la lettera del 20 gennaio 2011 della Direzione generale per risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, all'Autorità di regolazione, alla Stogit Spa e all'Eni Spa, con la quale si segnala che la Stogit Spa, per alcuni progetti inseriti nel piano, dovrà presentare agli Uffici della Direzione generale per risorse minerarie ed energetiche la richiesta di approvazione del programma dei lavori in concessione e che tali progetti dovranno essere sottoposti a verifiche di fattibilità tecnica nonché a verifiche di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, all'intesa regionale e alla procedura di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il piano presentato, con le integrazioni e le informazioni successivamente pervenute, comprende progetti da realizzare, in gran parte, mediante esercizio in sovrappressione di giacimenti di stoccaggio già operativi che, pertanto, sono caratterizzati da minori costi e tempi di realizzazione ma anche dalla necessità di adeguate verifiche di fattibilità;

Tenuto conto che l'eventuale verifica negativa di fattibilità di uno o più progetti in sovrappressione comporta, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo un aggiornamento del piano e la sua ulteriore accettazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentita l'Autorità di regolazione;

Decreta:

Art. 1.

Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo, è accettato il piano per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale per 4060 milioni di metri cubi, di seguito piano, proposto dall'Eni Spa con lettera protocollo n. 163 del 1° settembre 2010, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo, e successivamente integrato tramite le comunicazioni dell'Eni Spa e della Stogit Spa richiamate nelle premesse al presente provvedimento. I dati di sintesi del piano accettato sono riportati in allegato al presente decreto.

2. Conseguentemente all'accettazione di cui al comma 1, il piano diviene vincolante per l'eni Spa, che pertanto è impegnata:

a) ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo, a realizzare 4000 milioni di metri cubi di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale nell'ambito di quella prevista nel medesimo piano entro e non oltre il 1° settembre 2015;

b) a porre in essere le ulteriori misure previste dall'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo, nonché ogni ulteriore misura necessaria per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio entro il termine di cui alla lettera *a)*.

3. L'accettazione del piano di cui al comma 1, non configurandosi in alcun modo come un'approvazione di un programma di lavori in concessione, né come un'autorizzazione alla realizzazione delle opere, non solleva le imprese di stoccaggio selezionate dalla medesima Eni Spa, dal presentare a questo Ministero e alle altre Amministrazioni interessate i necessari programmi e progetti per l'approvazione e l'autorizzazione relative ai progetti del piano stesso secondo le procedure vigenti. Su detti progetti ed eventuali loro varianti il Ministero effettuerà le proprie valutazioni ed avvierà i relativi procedimenti secondo le ordinarie procedure di legge ai fini delle loro approvazioni.

Art. 2.

Vigilanza e monitoraggio dello sviluppo della nuova capacità di stoccaggio

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo, l'Autorità garante vigila sul rispetto della data del 1° settembre 2015 quale termine ultimo per il completamento dello sviluppo complessivo della nuova capacità di stoccaggio e, al termine del periodo quinquennale previsto per la realizzazione del piano stesso adotta, qualora ne ricorrano i presupposti, le misure di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo.

2. Il Ministero, dandone informazione all'Autorità garante, effettua il monitoraggio sul rispetto delle azioni e degli adempimenti di competenza dell'Eni Spa e delle imprese di stoccaggio selezionate dalla medesima eni Spa per l'assolvimento dell'impegno vincolante di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo, necessari affinché la nuova capacità di stoccaggio prevista nel piano sia progressivamente sviluppata entro e non oltre il 1° settembre 2015.

3. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 2, Eni Spa, a decorrere dal 1° maggio 2011, trasmette al Ministero, con cadenza quadrimestrale, un rapporto dettagliato ove vengono evidenziate, per ciascun progetto di stoccaggio del piano:

a) le azioni e gli adempimenti di competenza dell'eni Spa e delle imprese di stoccaggio di cui al comma 2 svolte e da intraprendere, con indicazione della relativa tempistica;

b) ogni eventuale problematica che possa determinare un ritardo nell'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio e le azioni pianificate per la sua tempestiva risoluzione;

c) il conseguente aggiornamento temporale dell'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio.

4. I dati del piano rilevanti nei confronti dei soggetti investitori di cui all'art. 6 del decreto legislativo, sono riportati in allegato al presente decreto ed aggiornati, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, a seguito delle informazioni pervenute ai sensi del comma 3.

5. Ogni ulteriore informazione relativa al piano rilevante per i soggetti investitori tra cui, in particolare, i tempi relativi all'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio, è resa disponibile da Eni Spa e dalle imprese di stoccaggio di cui al comma 2, attraverso una tempestiva comunicazione scritta al Ministero che la pubblica sul proprio sito internet.

Art. 3.

Notifica, entrata in vigore

1. Il presente decreto è notificato all'Eni Spa e comunicato all'Autorità garante e all'Autorità di regolazione per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il Ministro: ROMANI

ALLEGATO

STOGIT **PROGETTI DI SVILUPPO IN CONCESSIONI VIGENTI** **31/08/10**

Infrastrutture di stoccaggio in concessioni vigenti per lo sviluppo di nuova capacità o aumento della capacità esistente, non ancora autorizzate all'esercizio
d.lgs 13/08/2010 n. 130 - art. 4 commi 1 e 3

PROPOSTA DI PIANO QUINQUENNALE 01/09/2010 - 31/08/2015

Concessione	Nuovo impianto o ampliamento	Capacità e/o capacità aggiuntiva al 31/08/15 (*) (MSm^3)	Punta erogazione (MSm^3/g)	Pressione massima di esercizio (Bar)	Autorizzazioni statali da acquisire (vedi legenda)	Tempi previsti per la realizzazione (n° mesi dall' autorizzazione alla costruzione)	Costo totale dell'investimento (**) (M.ni euro)
Bordolano Stoccaggio	Nuovo Impianto	1.000 (***)	20,0	235,0	3, 4, 5, 7	38	566
Fiume Treste Stoccaggio Livello B+ C+ C1	Ampliamento	Aumento: 350 Totale B+C+C1: 2.030	31,0	132,0	5	34	226
Fiume Treste Stoccaggio Livello D+ E+ E0	Ampliamento (nuovo livello)	600	8,0	128,0	5	34	417
Fiume Treste Stoccaggio Livello C2	Ampliamento P>Pi 110%	Aumento: 50 (***) Totale C2: 1.265 (***)	26,0	141,9	1, 3, 5, 6, 7	All'atto dell' autorizzazione all'esercizio in sovrapressione	59
Minerbio Stoccaggio	Ampliamento P>Pi 107%	Aumento: 420 Totale: 2.950	57,0	160,9	1, 3, 5, 6, 7	All'atto dell' autorizzazione all'esercizio in sovrapressione	116
Ripalta Stoccaggio	Ampliamento P>Pi 110 %	Aumento: 330 Totale 1.930	30,0	199,0	1, 3, 4, 5, 6	All'atto dell' autorizzazione all'esercizio in sovrapressione	21
Sabbioncello Stoccaggio	Ampliamento P>Pi 107%	Aumento: 160 Totale: 1.015	21,0	153,9	1, 3, 5, 6, 7	All'atto dell' autorizzazione all'esercizio in sovrapressione	79
Sergnano Stoccaggio	Ampliamento P>Pi 105 %	Aumento: 300 Totale 2.480	55,5	162,0	1, 3, 5, 6	All'atto dell' autorizzazione all'esercizio in sovrapressione	54
Settala Stoccaggio Fase 1	Ampliamento P>Pi 107 %	Aumento: 500 Totale Fase 1: 1.650	37,5	147,0	3, 5, 6	All'atto dell' autorizzazione all'esercizio in sovrapressione	10
Settala Stoccaggio Fase 2	Ampliamento P>Pi 120%	Aumento: 350 (***) Totale Fasi 1+2: 2.000 (***)	39,5	165,2	1, 3, 4, 5, 6, 7	18-20	206

I dati riportati sono soggetti a revisione in funzione degli studi di giacimento più aggiornati

Note:
(*) Working gas nell'arco di piano, ossia entro il 31/08/2015.
(**) Costo totale, a vita intera, la cui stima è suscettibile di variazioni legate ad attività realizzative ed al prezzo d'acquisto del cushion gas.
(***) Progetti per i quali lo sviluppo del wg indicato è parziale al 31/08/2015; lo sviluppo prosegue dopo il 01/09/2015.

Legenda: Procedure statali fondamentali propedeutiche all'esercizio definitivo dell'impianto
1) Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ex articolo 7, D.Lgs.152/2006 e sue modifiche - i termini massimi di conclusione del procedimento sono definiti all'articolo 26, commi 1 e 2
2) Concessione di stoccaggio ex articolo 11, comma1, D.Lgs.164/2000 - i termini massimi di conclusione del procedimento sono definiti all'articolo 7, comma 6 del DM 26 agosto 2005, previa intesa regionale
3) "Seveso" D.Lgs.334/1999 e Circolare 21 ottobre 2009 – Nulla Osta di Fattibilità (NOF) o valutazione del Rapporto di Sicurezza da parte del CTR - i termini massimi di conclusione del procedimento sono definiti all'articolo 21, commi 1 e 2
4) Autorizzazione a costruire ex articolo 84, D.Lgs.624/1996
5) Autorizzazione all'esercizio ex articolo 85, D.Lgs. 624/1996 – termine massimo di rilascio dell'autorizzazione al comma 4
6) Autorizzazione ampliamento capacità di stoccaggio (incremento pressione massima oltre la pressione statica di fondo del giacimento) ex articolo 8, comma 1, lettera b), DM 26 agosto 2005, previa intesa regionale
7) Autorizzazione modifica programma lavori ex articolo 7, comma 2, DM 26 agosto 2005, previa intesa regionale

Progetti di sviluppo ex d.lgs 13/08/2010 n. 130
Proposta del 31/08/2010 di piano quinquennale 01/09/2010 - 31/08/2015
Working gas incrementale (m.ni smc)
Working gas incrementale (m.ni smc)
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1.720
1.910
2.280
3.050
4.060
2011
2012
2013
2014
2015
Anno

11A01942

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 10 dicembre 2010.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di riscrse finanziarie.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che gli aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza possono essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto necessario ripartire tra le Regioni i fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Tenuto conto che le modalità di ripartizione dei finanziamenti per l'annualità 2010 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione delle risorse, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tra le regioni per l'annualità 2010, determinata sulla base dei criteri riportati nell'allegato 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2010, n. 3907, è indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all'art. 2 comma 1, lettera *a)* e lettere *b) + c)*. La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 225.979, è acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza citata.

Tabella 1: Ripartizione del Fondo tra le Regioni per l'annualità 2010

Regione	**n° comuni (*)**	**Finanziamento (€) lettera a)**	**Finanziamento (€) lettere b) + c)**
Abruzzo	276	321.579,27	2.733.423,77
Basilicata	117	280.805,60	2.386.847,57
Calabria	402	602.924,36	5.124.857,09
Campania	426	386.058,66	3.281.498,64
Emilia-Romagna	283	220.003,08	1.870.026,18
Friuli-Venezia Giulia	202	170.480,33	1.449.082,77
Lazio	299	134.721,75	1.145.134,87
Liguria	111	61.672,14	524.213,16
Lombardia	202	49.744,17	422.825,46
Marche	239	162.030,57	1.377.259,88
Molise	134	352.382,82	2.995.253,93
Piemonte	141	35.954,64	305.614,42
Puglia	84	180.364,98	1.533.102,35
Sicilia	282	572.966,81	4.870.217,90
Toscana	247	137.860,97	1.171.818,22
Umbria	92	152.485,65	1.296.128,03
Veneto	335	154.176,93	1.310.503,89
totale		**3.976.212,73**	**33.797.808**

(*) i comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907

Art. 2.

1. Entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è nominata la Commissione tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica prevista dal comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza richiamata, previa designazione da parte della Conferenza Unificata, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unione delle Province Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dei propri rappresentanti. La comunicazione dei suddetti nominativi deve pervenire al Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* dell'ordinanza sopra citata, le Regioni individuano l'eventuale somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici ai privati di cui lettera *c)* del medesimo comma 1 e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono:

la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3907/10, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1 dell'art. 5 della medesima ordinanza;

la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici pubblici strategici ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2 commi 2, 3 e 4 e dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica ed, in particolare, dell'indice di rischio sismico;

la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici privati ricadenti nel loro territorio con la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4 all'ordinanza, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile;

la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attività secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.

2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza, relativi agli studi di microzonazione sismica, saranno predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza citata.

3. La copertura finanziaria delle attività dell'unità di personale di supporto tecnico per la formazione e gestione delle banche dati e delle cartografie di cui al comma 8 dell'art. 5, nonché per la comunicazione per via informatica, sarà garantita da una quota della somma a disposizione del Dipartimento della protezione civile per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attività di cui all'art. 16, comma 1 dell'ordinanza citata.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 88

Allegato 1 al Decreto del Capo Dipartimento
Modello di resoconto annuale delle attività finanziate ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907

Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| data|_|_| |_|_| |_|_|_|_| data trasferimento fondi da DPC |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

1) Indagini di microzonazione sismica (art. 2, comma 1, lettera a)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Comune o circoscrizione	Popolazione	Specifiche studi (data) <90gg	Bando selezione aggiudicaz, stipula (data)<3)+60	Elaborati finali(data)	Superficie indagata (ettari)	Certif. comunic a CT (data)< 5) +60	Intervento CT: Si(data rich e data esec) < 30 da rich	Approvaz (data) e saldo	Importo contributo Fondo(€)	Importo cofinanz (€)
Riferimenti	Art.7	Art.6 c.1	Art.6 c.2 Art. 15 c.1	Art.6 c.5		Art.6 c.5	Art.6 c.6	Art.6 c.7	Art. 7 c.1	Art. 7 c.1

NB: CT = Commissione tecnica ex art. 5 commi 7, 8 e 9.
NB: i termini temporali sono conteggiati dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

2) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denom. opera	indirizzo	Volume complessivo (mc)	Indice rischio αSLV	Indice rischio αSLD	Tipo intervento R=rafforzam. M= migloram. DR= demol/ricostr	Prospiciente via di fuga (S/N)	Importo (€)	10) Importo cofinanz
Riferimenti			Art.8 c.1	Art.10	Art. 10	Art.8 c.1	Art.4 c. 1	Art.8 c.1	

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008.
Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo"Indici_di_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

11	12	13	14	15	16	17	18	19
Affidamento progetto (data)	indice di rischio finale αSLV	Indice di rischio finale αSLD	incremento capacità (%)	sostituzione edilizia S/N	inizio intervento (data)	Erogazione 30% op. strut(data)	Erogazione 70% op. strut(data)	Erogazione saldo e collaudo(data)
Art. 15 c.1	Art.9 c.2 o c.3 o c.5	Art.9 c.2 o c.3 o c.5	Art. 9 c.4	Art.13 c.3		All. 6 c. 4	All. 6 c. 4	All. 6 c. 4

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio
15) solo per demolizione e ricostruzione

3) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione delle opere infrastrutturali (ponti) di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denom. opera	indirizzo	Superficie complessiva impalcato (mq)	Indice rischio αSLV	Indice rischio αSLD	Tipo intervento R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr	Appartenente o Interferente con via di fuga	9) Importo (€)	Importo cofinanz (€)
Riferimenti			Art.8 c.1	Art.10	Art. 10	Art.8 c.1	Art.4 c. 1	Art.8 c.1	

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo"Indici_di_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

11	12	13	14	15	16	17	18
Affidamento progetto (data) - impegno	indice di rischio finale αSLV	Indice di rischio finale αSLD	incremento capacità (%)	inizio intervento (data)	Erogazione 30% op. strut(data)	Erogazione 70% op. strut(data)	Erogazione saldo e collaudo(data)
Art. 15 c.1	Art.9 c.2 o c.3 o c.5	Art.9 c.2 o c.3 o c.5	Art. 9 c.4		All. 6 c. 4	All. 6 c. 4	All. 6 c. 4

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio

4) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici privati (art. 2, comma 1, lettera c)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Affissione bando (data)	Indirizzo edificio	Richiesta del cittadino al Comune (data)(*)<60 da 2)	Regione pubblica graduatoria <120 da 2)	proprietario o (P) Amministratore (A) o rappresentante della comunione (R) (*)	superficie lorda (mq)(*)	n.unità immobiliari (*)	Professionista incaricato e data	proprietario e Professionista presentano il progetto <90(R) o 180 (M, DR)
Riferimenti	Art. 14 c.5		Art. 14 c.5	Art. 14 c.6	All. 4 e All. 6 c. 2	Art.12 c.1, all. 4, All. 6 c.3	Art. 12 c.1, All. 4	All. 6	Art.14 c.6

(*) dati desumibili dalle schede di richiesta riportate nell'all. 4 e memorizzate nel software per il caricamento dati utilizzato dal Comune.

11	12	13	14	15	16	17	18
Approvazione progetto (data)	indice di rischio iniziale αSLVi	Indice di rischio finale αSLVf	incremento capacità (%)	inizio intervento (data)	Erogazione 30% op. strut(data)	Erogazione 70% op. strut(data)	Erogazione saldo e collaudo(data)
Art.14 c.8	Art.9 c.2 o c.3 o c.5	Art.9 c.2 o c.3 o c.5	Art. 9 c.4		All. 6 c. 4	All. 6 c. 4	All. 6 c. 4

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio

Allegato 2 al Decreto del Capo Dipartimento

Foglio di calcolo per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (OPCM3274), in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 (DM08), qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata.

Utilizzo della procedura

Il metodo messo a punto con il foglio di calcolo "Indici_di_rischio.xls" si basa sulle seguenti ipotesi:

1) La capacità sismica della struttura si può esprimere in termini di ordinata dello spettro di risposta elastico valutata in corrispondenza del primo periodo proprio di vibrazione;
2) La predetta ordinata dello spettro di risposta è invariante, sia se calcolata in base alla OPCM n. 3274/03, sia se calcolata in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/1/2008; questa ipotesi è generalmente sufficientemente approssimata, ma potrebbe non esserlo per le strutture la cui risposta dinamica è multimodale o per strutture in cui la direzione in cui la struttura è "debole" è diversa da quella in cui la struttura è più flessibile;

La procedura di utilizzo del foglio "Indici_di_rischio.xls" prevede preliminarmente l'utilizzo del programma "SpettriNTC-Ver. 1.03" scaricabile dal sito del Consiglio Superiore dei LL.PP. E' sufficiente limitarsi alla fase 1 di detto programma.

Il foglio di calcolo Indici_di_rischio.xls verrà reso disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

11A02247

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento della linea ferroviaria Rho - Arona. Tratta Rho - Gallarate. Primo lotto funzionale Rho - Parabiago. Approvazione di progetto definitivo e finanziamento CUP J31J05000010001. (Deliberazione n. 33/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche e integrazioni;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visto in particolare l'art. 4, commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modifiche e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto in particolare l'art. 21 che, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla menzionata legge n. 443/2001, autorizza contributi quindicennali pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include all'allegato 1 nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» la infrastruttura denominata «Accessibilità ferroviaria Malpensa» con un costo di 1.133,1 milioni di euro e all'allegato 2, tra i corridoi ferroviari della predetta voce «Accessibilità Malpensa», il potenziamento della tratta Gallarate - Rho;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici,

relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64/2006), con la quale questo comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del «Potenziamento della linea Rho - Arona - tratta Gallarate - Rho»;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» conferma l'accessibilità ferroviaria Malpensa con un costo aggiornato di 2.260,9 milioni di euro;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e successive modifiche e integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 15 aprile 2010, n. 16265, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo comitato dell'approvazione del progetto definitivo del «Potenziamento della tratta ferroviaria Rho – Gallarate»;

Vista la nota 27 aprile 2010, n. 18140, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al «Potenziamento della tratta ferroviaria "Rho - Gallarate"»;

Vista la nota 11 maggio 2010, n. 20547, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha completato la trasmissione degli allegati alla relazione istruttoria sopra citata;

Considerato che, nella seduta del 26 giugno 2009, con delibera n. 51, questo comitato ha definito le disponibilità del fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, quantificando le risorse allocabili da questo comitato medesimo rispettivamente per il centro-nord e per il Mezzogiorno e riportando, in apposito allegato, l'elenco degli interventi da attivare nel triennio tra cui l'opera all'esame;

Considerato che l'opera all'esame è inclusa nella tabella A03 «opere in corso - sviluppo infrastrutturale rete convenzionale» dell'aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) esaminato nell'odierna seduta del comitato, con un costo parziale della progettazione e prima fase indicato pari a 392 milioni di euro, di cui 10 disponibili al 2008, 90 provenienti da riallocazione di risorse del contratto già disponibili e 292 provenienti dalle risorse destinate dal citato art. 21 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 alla prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche (risorse della c.d. «legge obiettivo»);

Considerato che con nota 11 marzo 2010, n. 1034, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) - ha interessato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine a comunicazioni pervenute da comitati di cittadini sul progetto definitivo della tratta Rho - Gallarate;

Considerato che con note 30 aprile 2010, n. 1890, e 11 maggio 2010, n. 2068, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE ha formulato osservazioni e richieste di approfondimenti in ordine alla documentazione istruttoria relativa alla proposta di approvazione del progetto definitivo della tratta Rho - Gallarate;

Considerato che con nota 4 maggio 2010, n. 19350, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha inviato una nuova proposta di approvazione del progetto definitivo del solo primo lotto funzionale Rho - Parabiago della tratta Rho - Gallarate;

Considerate le osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla proposta di approvazione del progetto definitivo del citato primo lotto funzionale Rho - Parabiago;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto preliminare approvato con la delibera n. 65/2005 prevedeva:

la realizzazione di un terzo binario, in affiancamento ai due binari esistenti nella tratta Gallarate - Busto Arsizio e nella tratta Parabiago - Vanzago, mentre nelle restanti tratte era necessaria la ricollocazione di tutti e tre i binari e quindi la ridefinizione del tracciato dell'intero complesso di binari;

l'intervento di scavalco in ingresso a Rho;

il nuovo ponte sul canale Villoresi;

adeguamenti della maggior parte delle opere d'arte presenti lungo la tratta come l'allungamento di tutti i sottopassi; la demolizione del cavalcavia al km 1+257 e l'adeguamento del cavalcaferrovia della strada ss 336 al km 21+679;

che la scelta di realizzare un terzo binario piuttosto che un quadruplicamento della linea era stata dettata dai vincoli imposti dal fitto contesto urbanistico di riferimento

mentre la capacità assicurata dai tre binari risultava comunque sufficiente a consentire la rispondenza al modello trasportistico allora richiesto;

che il modello di esercizio alla base della soluzione del triplicamento prevedeva una forte asimmetria dei flussi con un utilizzo promiscuo di uno dei tre binari in funzione della domanda pendolare di punta, in direzione di Milano la mattina, e in direzione di Varese/Domodossola nelle ore serali;

che tra le prescrizioni della delibera n. 65/2005, adottate da questo Comitato su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state inserite tre prescrizioni concernenti (1) l'elaborazione del modello di esercizio in funzione dei programmi regionali e della normativa vigente, (2) la previsione di una ulteriore fermata a Nerviano e (3) l'integrazione del progetto definitivo con la previsione di messa a PRG delle stazioni di Rho e Gallarate;

che il modello di esercizio successivamente adottato prevede l'attivazione del Servizio suburbano e in particolare della nuova linea suburbana Parabiago - Rogoredo in aggiunta alla linea Varese - Pioltello e, in vista dell'Expo 2015, il potenziamento dei collegamenti con Malpensa e che tutto ciò ha reso necessaria la separazione dei traffici lento e veloce nella tratta compresa tra Rho e Parabiago;

che pertanto nel progetto definitivo è stato adottato un sistema a 4 binari nella tratta tra Rho e Parabiago (2 binari per servizi veloci e 2 binari per servizi con fermata) e a 3 binari nella tratta Parabiago - Gallarate nonché la messa a PRG delle stazioni di Rho, Busto Arsizio, Parabiago e Gallarate;

che il sistema a quattro binari adottato nel progetto definitivo all'esame è costituito da due binari centrali - corrispondenti ai binari esistenti della linea in esercizio - affiancati da un binario lato ovest, posizionato conformemente al terzo binario del progetto preliminare e da un nuovo binario lato est e che tale soluzione è derivata proprio dalla necessità, nei limiti del possibile, di ridurre al massimo l'impatto dell'intervento sul contesto urbanistico;

che il progetto prevede inoltre il cosiddetto «Raccordo Y» che consente il collegamento tra la linea di competenza di RFI S.p.A. Rho - Gallarate e la linea Ferrovie nord Milano Novara - Saronno all'altezza della stazione di Busto Arsizio, per garantire il collegamento Rho Fiera con Malpensa;

che la procedura di approvazione di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 163 è stata seguita con riferimento al progetto definitivo dell'intera opera «Potenziamento linea Rho - Gallarate»;

che il progetto definitivo in approvazione comprende, oltre il quadruplicamento della tratta Rho-Parabiago, anche la realizzazione del «Raccordo Y», parziali interventi alla bretella di collegamento tra il binario pari della linea «Novara» ed il binario pari della linea «Varese» nel tratto Rho - Rho Fiera di Milano nonché la parziale realizzazione della messa a PRG delle stazioni di Rho e Parabiago;

che l'aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., esaminato da questo comitato nella seduta odierna, prevede nella tabella A01 «Manutenzione straordinaria, migliorativa, evolutiva e obblighi di legge» il piano di risanamento acustico che destina per l'intera tratta Rho - Gallarate l'accantonamento di 41,8 milioni di euro, di cui 20 riconducibili agli interventi previsti nel primo lotto funzionale;

che in data 31 luglio 2009 il soggetto aggiudicatore ha dato avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai privati interessati dalle attività espropriative ai sensi del comma 2, dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006 mediante pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazionale (La Repubblica) nonché sul quotidiano Corriere della Sera edizione di Milano quale quotidiano a tiratura locale;

che in data 6 agosto 2009 il progetto definitivo è stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è stato altresì inviato a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti;

che la conferenza di servizi istruttoria è stata convocata per il giorno 8 ottobre 2009;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propria nota del 12 febbraio 2010 ha espresso parere favorevole, comunicando gli esiti dell'istruttoria svolta dalla commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale VIA e VAS ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006 e formalizzata con parere 383 del 30 novembre 2009;

che dal suddetto parere risulta: una sostanziale coerenza tra il progetto definitivo e il progetto preliminare approvato con la delibera n. 65/2005;

che le variazioni del progetto definitivo o non assumono rilevanza sotto l'aspetto localizzativo o introducono elementi migliorativi o ancora comportano nuove soluzioni accettabili dal punto di vista della compatibilità ambientale;

che la fase di cantierizzazione risulta coerente con le previsioni del progetto definitivo fatti salvi gli aspetti di dettaglio determinati dallo sviluppo esecutivo degli elaborati;

che il piano di monitoraggio ambientale è redatto secondo le disposizioni dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 e le linee guida della commissione speciale VIA;

che è stata accertata l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni di cui alla delibera n. 65/2005;

che è stata verificata l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale nonché, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, la compatibilità ambientale delle variazioni introdotte;

che il Ministero per i beni e le attività culturali ha fatto pervenire in data 15 aprile 2010 il proprio parere favo-

revole all'approvazione del progetto definitivo subordinando la stessa approvazione all'ottemperanza, in sede di redazione del progetto esecutivo ovvero nel corso della realizzazione dell'opera, di talune prescrizioni;

che la Regione Lombardia, sulla base della propria delibera 7 ottobre 2009, n. 10273, ha espresso parere favorevole in sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo condizionato al recepimento di prescrizioni e raccomandazioni, esprimendo la propria volontà di intesa Stato-regione in ordine alla localizzazione dell'opera denominata «Raccordo Y»;

che tutte le interferenze individuate nel progetto definitivo sono riportate nel documento di progetto «MDL1 00 D 26 RG SI0000 001 A censimento sottoservizi interferiti»;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è confermato in RFI S.p.A.;

che la modalità di realizzazione dell'opera è l'appalto integrato;

che si prevede la predisposizione della gara d'appalto e il relativo affidamento dei lavori entro luglio 2012, una durata complessiva dei lavori di 1720 giorni e l'attivazione della tratta secondo una tempistica coerente con la programmazione di Expo 2015;

che l'intervento è stato articolato in due lotti funzionali: il primo lotto, considerato prioritario anche in relazione ai tempi di realizzazione dell'Expo 2015 e per il quale è ora proposta l'approvazione del progetto definitivo, comprende il quadruplicamento della tratta Rho - Parabiago, la realizzazione del cosiddetto "Raccordo Y" e la parziale realizzazione della messa a PRG delle stazioni di Rho e Parabiago, mentre il secondo lotto comprende la realizzazione del triplicamento Parabiago - Gallarate e il completamento degli interventi previsti nel progetto definitivo dell'intera opera;

sotto l'aspetto finanziario:

che il nuovo limite di spesa dell'opera complessiva Rho - Gallarate, scaturito dal quadro economico del progetto definitivo anche a seguito della valorizzazione delle prescrizioni, è pari a 727,7 milioni di euro;

che l'incremento è dovuto in primo luogo alla realizzazione del quadruplicamento nella tratta Rho - Parabiago oggetto della presente proposta di approvazione; in secondo luogo, alla realizzazione del collegamento Rho Fiera - Malpensa tra la linea RFI e quella FNM a Busto Arsizio realizzato con il c.d. «Raccordo Y»; infine, alle numerose richieste di integrazioni e prescrizioni avanzate dagli enti locali in sede di conferenza di servizi;

che il costo del primo lotto funzionale, a seguito della valorizzazione delle prescrizioni ad esso riferite, è pari a 401,8 milioni di euro;

che per la copertura finanziaria del predetto primo lotto funzionale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone:

l'assegnazione di 292 milioni di euro a valere sulle risorse del programma delle infrastrutture strategiche rese disponibili dall'art. 21 del decreto legislativo n. 185/2008;

il trasferimento temporaneo di 89,8 milioni di euro dal progetto «Linea ferroviaria Passo Corese - Rieti» al progetto in esame, secondo quanto indicato nell'aggiornamento 2009 del contratto di programma RFI 2007 - 2011 citato nelle premesse;

l'utilizzo di 20 milioni di euro già stanziati e accantonati nell'ambito del piano di risanamento acustico e ambientale, da utilizzare secondo il programma previsto, reso progettualmente coerente con l'intervento di potenziamento;

che il fabbisogno finanziario, relativo al suddetto primo lotto funzionale, previsto per gli anni 2010-2015 è il seguente:

(milioni di euro)						
2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE
9,2	35,7	60,6	85,9	112,8	97,6	401,8

Considerato inoltre che nel citato aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., esaminato positivamente in data odierna da questo comitato, risultano già contrattualizzate al 31 ottobre 2007 risorse pari a 10 milioni di euro a favore del progetto «Potenziamento linea Rho - Gallarate»;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modifiche e integrazioni, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del primo lotto funzionale Rho - Parabiago del «Potenziamento della linea Rho - Arona, tratta Gallarate – Rho». L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di 401,8 milioni di euro costituisce il «limite di spesa» del primo lotto funzionale Rho-Parabiago del potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona tratta Rho-Gallarate.

1.3 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1.

1.4 La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta nel documento del progetto definitivo «MDL1 00 D 26 RG SI0000 001 A censimento sottoservizi interferiti».

2. *Assegnazione finanziamento*

2.1 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1, è disposta a favore di RFI l'assegnazione, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 21, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, e decorrente dal 2010, di un contributo massimo di 24.973.402 euro per 15 anni.

2.2 Il suddetto contributo, suscettibile di sviluppare, al tasso attualmente praticato dalla cassa depositi e prestiti, volumi di investimento di 282.000.000 euro, è quantificato includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

2.3 Il finanziamento assegnato con la delibera n. 105/2006 a favore della «Nuova linea Passo Corese - Rieti» è revocato.

2.4 Il contributo di cui al punto 2.3, pari a 8,046 milioni di euro, per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, con decorrenza dal 2007, è assegnato a RFI S.p.A. per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1.1 detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 90 milioni di euro, è quantificato indicando, nel costo di realizzazione degli interventi, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

3. *Altre disposizioni di carattere finanziario*

3.1 Il suddetto finanziamento a favore del progetto «Nuova linea Passo Corese - Rieti» potrà essere reintegrato in occasione dell'aggiornamento 2010 del citato contratto di programma 2007-2011, previa presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE della relativa proposta, ai fini di una apposita deliberazione di questo comitato.

3.2 L'assegnazione di cui al punto 2.4 è subordinata alla verifica, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'effettiva ed intera disponibilità delle risorse e dell'assenza di impegni di carattere vincolante per il soggetto aggiudicatore nei confronti di terzi. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà riferire in proposito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE.

3.3 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 RFI S.p.A. è altresì autorizzata ad utilizzare, per un importo di 20 milioni di euro, risorse assegnate al progetto «Risanamento acustico ambientale» peraltro già destinate, all'interno del programma stesso, al più ampio «Potenziamento della linea ferroviaria Rho - Arona: tratta Rho – Gallarate».

4. *Disposizioni finali*

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera e fornirà assicurazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE in ordine alla completezza degli elaborati del progetto definitivo, con riferimento in particolare agli immobili di cui è prevista l'espropriazione.

4.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE. Resta fermo che la commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

4.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento di una quota dei lavori dovrà contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2 che del pari forma parte integrante della presente delibera.

4.5 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 13 maggio 2010

Il Vice Presidente: TREMONTI

Il segretario : MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario registro n.2, Economia e finanze, foglio n. 141

ALLEGATO 1

PROGETTO DEFINITIVO POTENZIAMENTO LINEA RHO - ARONA
TRATTA RHO – GALLARATE
1° LOTTO FUNZIONALE RHO - PARABIAGO

Parte 1ª - Prescrizioni

Parte 2ª - Raccomandazioni

Parte 1ª

PRESCRIZIONI

1. Prescrizioni da ottemperare nella fase di progettazione esecutiva ed in quella realizzativa

1.1 Prescrizioni di carattere generale.

a. nel corso della progettazione esecutiva il soggetto aggiudicatore dovrà:
 - sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto, applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica assumendo come riferimento:
   i. Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde del Ministero dell'Ambiente, Servizio VIA, settembre 1997.
   ii. Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica della Regione Lombardia, 2000.
   iii. Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale inseriti nell'ambito dello "Studio interdisciplinare sui rapporti tra protezione della natura e infrastrutture di trasporto" approvato il 7 maggio 2007 con decreto n. 4517 di Regione Lombardia.
 - conseguire l'obiettivo del contenimento delle vibrazioni in fase di esercizio entro le soglie di tollerabilità per il disturbo degli occupanti gli edifici e dovranno essere conseguentemente adottate soluzioni mitigative di adeguata efficacia, utilizzando, nei tratti in cui risulta sensibile l'effetto delle vibrazioni, la tipologia di miglior mitigazione anche a valle dei risultati delle sperimentazioni in corso sui nuovi sistemi di intervento con funzione antivibrante, assicurando adeguata manutenzione in fase di gestione;
 - documentare i criteri e le modalità di gestione delle acque reflue, il fabbisogno di energia elettrica, la produzione di rifiuti, la protezione del suolo nelle aree di cantiere;
 - tenere conto, della presenza di industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 334/99 cosiddetta "Seveso 2";
 - redigere un approfondito studio delle opere di mitigazione ambientale da sottoporre alla valutazione della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici di Milano;
 - prevedere laddove possibile la realizzazione di manufatti di attraversamento di sezione adeguata a consentire la continuità di percorsi ciclopedonali;

- dovrà essere effettuato un aggiornamento del progetto definitivo in relazione alla cartografia provinciale dei pozzi aggiornata al 2009, verificando altresì l'esistenza di eventuali altri pozzi adibiti a scopo potabile interessati dal tracciato ferroviario;
- per il manufatto in affiancamento al ponte esistente sul canale Villoresi, in fase esecutiva dovrà essere redatta una relazione idraulica corredata da tavole a scala idonea che individui il franco idraulico di sicurezza pari a 1 m sopra la quota della sponda più bassa del canale o, in alternativa, la quota del pelo libero nel canale Villoresi corrispondente alla portata massima concessa al Consorzio Est Ticino Villoresi in corrispondenza della sezione di riferimento;
- redigere il progetto di monitoraggio ambientale di cui all'art. 121 dell'allegato XXI al D.Lgs. 163/2006.

b. Le opere di mitigazione e compensazione ambientale dovranno essere sviluppate in modo organico e dettagliato e poste in essere in maniera integrata tenendo conto di tutte le valenze presenti sul territorio, in particolare :
   - ✓ gli ambienti interessati dal Parco del Roccolo;
   - ✓ il bosco di Vanzago;
   - ✓ Parco del Castello di Legnano;
   - ✓ Asta fluviale del fiume Olona;
   - ✓ Nuclei storici di S.Giorgio su Legnano;
   - ✓ Villa Parravicini e parco;
   - ✓ la realizzazione delle stesse, per quanto possibile, dovrà avvenire in via anticipata rispetto al completamento dell'infrastruttura.

c. La cantierizzazione e realizzazione di adeguamento di opere viarie connesse all'opera ferroviaria dovranno essere effettuate in modo da ridurre al minimo l'impatto sul traffico garantendo adeguate condizioni di deflusso del traffico;

d. per quanto riguarda il ripristino della vegetazione dovrà essere previsto, d'intesa con Regione Lombardia, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, raccogliendo, eventualmente in loco il materiale per la loro propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di conservare la diversità biologica e di consentire la propagazione di materiale vivaistico, la cui provenienza sia certificata, definendo le modalità per il corretto attecchimento degli impianti;

e. ferma restando la funzionalità delle barriere antirumore previste dal progetto definitivo in approvazione, al fine di consentire un migliore inserimento paesaggistico delle stesse, il soggetto aggiudicatore provvederà ad apportare non sostanziali modifiche al tipologico attualmente in uso in maniera tale da prevedere l'uso di barriere in cemento fino all'altezza di due metri e trasparenti per le porzioni di barriera eccedenti i due metri di altezza. Inoltre, dal lato della barriera non interessato dalla circolazione dei treni, laddove ritenute utili, dovranno essere previste apposite maglie atte a consentire la crescita di piante rampicanti al fine di ottenere una significativa schermatura della porzione di barriera in cemento. Sarà onere del soggetto aggiudicatore la messa a dimora delle piante di cui trattasi;

f. la realizzazione delle barriere antirumore dovrà essere effettuata in fasi successive a seconda dell'articolazione delle fasi di potenziamento dell'esercizio ferroviario, ferma restando la garanzia del rispetto dei limiti di rumore;

g. dovranno essere eseguiti i sondaggi archeologici preliminari in comune di Parabiago dal Km 6+776 al Km 8+236, dal Km 10+120 al Km 11+623; in comune di San Giorgio su Legnano, Canegrate e Legnano dal Km 13+801 al Km 15+869. Per il restante tratto dovrà essere notificata, alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia, l'apertura dei cantieri, l'inizio dei lavori nonché l' attività di scavo e di sbancamento in generale ai fini di accertare, nei modi e nei termini di cui al Dec. Lgs. 42/2004, eventuali presenze di interesse archeologico;

h. dovranno essere limitate le aree che in conseguenza delle opere dell'infrastruttura ferroviaria restino intercluse e le stesse dovranno formare oggetto di dettagliato studio paesaggistico al fine di un loro più equilibrato inserimento;

i. le misure di mitigazione delle attività di cantiere dovranno essere integrate approfondendo le analisi svolte circa i potenziali effetti cumulativi connessi alle attività del cantiere ferroviario e l'uso della viabilità perimetrale del SIC Bosco di Vanzago, specificando le misure di salvaguardia nei confronti degli ecosistemi e delle componenti faunistica e vegetazionale presenti nel SIC e della rete ecologica di cui è parte integrante;

j. dovrà essere predisposto un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, con valenza contrattuale, che contenga i dettagli operativi di questa attività in termini di:
   - Percorsi impegnati;
   - tipo di mezzi ;
   - volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito;
   - percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati;
   - percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate, ove siano specificate, se del caso, le misure di salvaguardia degli edifici sensibili;

k. le sorgenti di rumore in fase di cantiere dovranno essere silenziate secondo le migliori tecnologie per minimizzare le emissioni sonore in conformità al DM 1 aprile 2004 "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale" che dovranno essere considerate anche in merito alla fase di progettazione esecutiva delle opere e degli impianti;

l. tutti gli interventi dovranno essere compatibili con la Rete Ecologica Regionale (RER)di cui alla DGR 8/8515 del 26 novembre 2008;

m. gli aspetti relativi al Piano di Monitoraggio, andranno concordati nel dettaglio con ARPA;

n. relativamente alla gestione di specifiche criticità, alla modalità del trattamento dei risultati del monitoraggio e alla divulgazione delle informazioni ambientali nonché alla risoluzione delle questioni puntuali (audit pubblico) andranno individuate delle forme, anche semplificate di Tavolo/osservatorio ambientale col supporto tecnico di ARPA;

o. d'intesa con i comuni interessati, dalla realizzazione dell'intervento, le aree a servizio delle fermate dovranno essere studiate al fine di favorire l'interscambio modale con il trasporto su gomma, di garantire la maggiore fruibilità delle stesse anche alla luce dell'utilizzo della linea ferroviaria anche per viaggiatori provenienti dai comuni limitrofi nonché di favorire il trasporto ciclabile prevedendo nel contesto di dette fermate idonee aree di stazionamento e l'inserimento di strutture tipo "ciclo stazione";

p. in considerazione all'antropizzazione delle aree attraversate dalla linea ferroviaria e del significativo volume del servizio ferroviario, con l'obiettivo di ridurre i disagi abitativi nelle zone a ridosso della linea ferroviaria e contemporaneamente favorire la riqualificazione urbanistica di tali ambiti e prevenire la creazione di situazioni di degrado e di insicurezza urbana, per i fabbricati ad uso abitativo, legittimamente edificati e ricadenti per almeno il 50% della superficie in pianta entro 10 metri dal binario più esterno, il soggetto attuatore dovrà prioritariamente proporre ai proprietari l'acquisizione degli immobili. In caso di fabbricato con più unità immobiliari, il soggetto attuatore potrà procedere all'acquisizione di singole unità immobiliari previo accordo con le amministrazioni comunali sulle modalità di utilizzo e gestione delle u.i., acquisiti nell'ottica di perseguire gli obiettivi prima citati.
Nei casi in cui i proprietari non siano disponibili alla cessione, potranno essere ristorati con una compensazione economica, commisurata al disagio abitativo creatosi ed all'eventuale variazione del valore dell'immobile, condizionata ad ampia liberatoria nei confronti di RFI e dei soggetti gestori della rete, con obbligo, in caso di cessione a qualunque titolo dell'edificio, di trascrizione della condizione dell'immobile interessato da accordo con RFI, dei contenuti della liberatoria e della compensazione economica ricevuta.
Tale compensazione, alle medesime condizioni, viene applicata anche agli edifici frontisti legittimamente edificati nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 753/80 Titolo III e pertanto ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Le modalità di calcolo della compensazione saranno determinate sulla base di apposite Linee Guida redatte dal soggetto aggiudicatore in accordo con la Regione Lombardia.

1.2 Prescrizioni puntuali 1° lotto funzionale

a) La realizzazione dei quattro binari in comune di Pregnana dovrà avvenire mantenendo il solo binario nord della linea attuale e realizzando un fascio di 3 binari a nord dal lato della zona industriale. La soluzione a raso dovrà essere accompagnata dalla sistemazione viabilistica e dal ripristino degli accessi per la zona industriale interferita e dalla realizzazione di una fascia di mitigazioni a verde sulla sede del binario sud attuale che viene dismesso, in adiacenza alla zona residenziale; dovrà inoltre essere garantita la continuità veicolare in Viale Lombardia con rifacimento/sostituzione del cavalcavia esistente, riorganizzazione dell'accessibilità da e per il comparto produttivo di via dei Rovedi e di una pista di collegamento con le aree ambientali di pregio;

b) nell'ambito del comune di Vanzago dovrà essere sviluppata una diversa soluzione planimetrica traslando rigidamente la sede ferroviaria trasversalmente al fine di

minimizzare l'interferenza e il numero di demolizioni, specialmente in relazione all'intero fronte nord della linea ed alla tratta centrale lungo la quale è localizzata l'attuale stazione, valutando come limiti di ingombro dal km 2+850 al km 3+000 il binario sud esistente e dal km 3+000 al km 3+900 il binario nord esistente ed arretrando la banchina verso il confine comunale di Pregnana Milanese;
L'ottemperanza alle prescrizioni di cui ai precedenti punti a) e b) comporta un particolare aggravio al programma temporale di realizzazione dell'intervento ferroviario tale da compromettere la possibile attivazione della nuova linea in coerenza dell'EXPO 2015 di Milano e pertanto la Regione Lombardia e gli enti locali dovranno farsi parte diligente con il soggetto aggiudicare ponendo in essere tutti i provvedimenti di propria competenza atti a garantire il ricorso all'esecuzione dei lavori anche di notte e nei giorni festivi. Il soggetto aggiudicatore dovrà, dal proprio canto, attuare tutte le adeguate strategie di gestione del rapporto con l'appaltatore.

c) La risoluzione dell'interferenza tra la nuova linea ferroviaria ed il "derivatore di Parabiago" con i connessi derivatori di Arluno, - Vittuone e Bareggio dovrà essere garantita in conformità al progetto di risoluzione depositato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in sede di Conferenza di Servizi. Dovrà provvedersi, pertanto, a redigere, d'intesa con il richiamato Consorzio, il progetto definitivo della risoluzione dell'interferenza con una soluzione che eviti l'interessamento con le strutture delle nuova fermata ferroviaria di Pregnana Milanese sulla linea storica Milano-Torino, e procedere ad avviare il relativo iter autorizzatorio in base alla vigente normativa. Il soggetto aggiudicatore dovrà programmare le attività di progettazione e attuare tutti i possibili accorgimenti per garantire il raggiungimento della conclusione dell'iter approvativo in tempi coerenti con la progettazione esecutiva dell'opera ferroviaria, anche coinvolgendo gli enti locali interessati. Il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, per motivi indipendenti dal soggetto aggiudicatore, comporterà l'avvio della risoluzione dell'interferenza come da progetto definitivo presentato dal soggetto aggiudicatore in Conferenza di Servizi;

d) dovrà essere realizzata una pista ciclabile, comprensiva di alberature, di collegamento della linea ferroviaria con la Villa del Castellazzo secondo un tracciato da concordare con tutti i Comuni coinvolti (Vanzago, Pregnana Milanese, Rho); il percorso ciclopedonale dovrà essere raccordato con il sottopasso ciclopedonale di Via Roma e il nuovo cavalcavia di Viale Lombardia a Pregnana Milanese e, previo verifica di fattibilità, consentire il collegamento tra le aree di pregio ambientale PLIS del Basso Olona-Rhodense, fontanile Serbelloni, Mulino Sant'Elena e la Villa del Castellazzo.

e) Dovranno essere realizzati prioritariamente nel Comune di Vanzago il potenziamento del parcheggio esistente a sud della linea in Via Assisi, nel Comune di Nerviano il nuovo parcheggio in area adiacente alla località Cantone e nel comune di Parabiago l'ampliamento del parcheggio di Via Cavalieri sull'area adiacente azzonata in parte a Standard comunale ed in parte in fascia di rispetto ferroviaria.

f) Dovrà provvedersi inoltre :

- <u>In Comune di Rho</u>

A valutare l'adozione di accorgimenti utili ad aumentare la luce libera del ponte ferroviario su C.so Europa, fino al valore di franco verticale minimo di 4,5 metri in modo da migliorare il passaggio di autobus e mezzi pesanti.

- In Comune di Pogliano Milanese

A realizzare, sottoattraversando la linea ferroviaria, un passaggio veicolare in corrispondenza della Via Arluno.
A realizzare un collegamento carrabile tra la Via Don Corti e la Via Allende anche tramite l'ampliamento delle strutture previste per l'allungamento del sottopasso della SP229. Tale verifica dovrà essere condotta in accordo con ANAS Spa in qualità di soggetto attuatore dell'opera "SS 33 del Sempione - variante tra gli abitati di Rho e Gallarate".

- In Comune di Pregnana Milanese

A realizzare il sottopasso ciclopedonale di via Roma garantendone un facile accesso dalla via Roma medesima e dal viale dell'Industria.
Valutare la fattibilità tecnica-amministrativa per la rimodulazione della viabilità principale e secondaria nei pressi della rotatoria di via Vanzago - via Pregnanza - viale Europa Unita per il miglioramento dell'accessibilità al comparto denominato Isola Maddalena.
Gli interventi a verde dovranno essere integrati con interventi di infittimento della macchia arborea-arbustiva nell'area compresa tra la SP 172, la ferrovia ed il Canale Scolmatore in coerenza e conformità a quanto già parzialmente realizzato dall'Amministrazione comunale di Pregnana Milanese, con ulteriore e preventiva bonifica delle vasche ivi presenti e l'adeguamento carrabile e ciclopedonale per garantire l'accessibilità all'area.

- In Comune di Vanzago

Realizzazione dei tratti mancanti della pista ciclabile che collega la fermata con il PSIC Bosco di Vanzago, subordinatamente alla verifica di dettaglio della disponibilità degli spazi utili da effettuare in coordinamento con il Comune.
Realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra la rotonda di Via Pregnana - Via Vanzago - Via Europa Unita e Via I Maggio.
Verificare la possibilità di mantenimento del collegamento viario tra Via Vittorio Veneto e la località Isola Maddalena tramite una soluzione da individuare con il contributo del Comune.
In interlocuzione con l'amministrazione comunale, dovranno essere realizzati i seguenti interventi a verde: estensione della superficie a verde in via Assisi includendo le aree di proprietà comunale contigue al parcheggio, destinate a verde pubblico, per creare una zona filtro con il PSCI Bosco di Vanzago; potenziamento dell' intervento di filtro verso il centro abitato in via Quasimodo; potenziamento nelle aree di proprietà comunale destinate a verde pubblico dell'intervento lungo via Filanda con funzione di filtro verso il centro abitato e con il pSIC Bosco Vanzago; aumento delle alberature previste presso il parcheggio fra via Vittorio Veneto e via Pregnana e inserimento di alberature e aiuole in tutto il tratto del progetto di stazione.
Realizzazione di bici park in corrispondenza dei parcheggi a est e/o a ovest della linea in sostituzione dell'attuale bici park soggetto a demolizione,

Dovrà essere effettuato lo spostamento al di fuori dell'abitato, del tracciato dell'elettrodotto Cesano-Tavazzano Est compreso tra i sostegni n. 12 e n. 15, sulla base del progetto di massima elaborato da Terna su incarico dell'amministrazione di Vanzago.

- In Comune di Parabiago

D'intesa con i comuni interessati, valutare la fattibilità di una soluzione per il mantenimento della viabilità di accesso alle attività produttive anche con una ricollocazione del collegamento stradale tra il sottopasso di Via Olona e Viale Lombardia. La soluzione da valutare dovrà prevedere la possibilità dell'inserimento di un collegamento ciclabile.
Per il nuovo sottopasso ciclopedonale adiacente il ponte ad archi sul Canale Villoresi, si prescrive, la realizzazione del tratto di pista ciclabile lungo l'alzaia del Canale Villoresi sino a viale Lombardia, comprensivo dell'opera per l'attraversamento in sicurezza di tale arteria, in luogo della connessione dell'opera di attraversamento con via Sansovino.
Si chiede di valutare con il Comune, la fattibilità tecnica in termini di spazio, per integrare con rampe ciclabili il manufatto previsto nel progetto in luogo dell'attuale passaggio a livelli di Via Battisti.
Dovrà essere ripristinato il collegamento ciclopedonale tra via Zanella ed il camminamento lungo viale Matteotti in corrispondenza del sottopasso ferroviario da ampliare, attualmente svolto da via Morosini.
Qualora le rampe di accesso alla fermata dal parcheggio comunale di via Cavalieri viale Matteotti dovessero essere interessate dai lavori del potenziamento, adozione di ascensore e tipologia di finitura come previsto dal lato piazza della stazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, qualora non fosse disponibile lo spazio per la ricostruzione delle rampe.
Subordinatamente a uno studio di fattibilità che ne escluda possibili interferenze con l'esercizio ferroviario, prevedere la copertura della banchina di accesso al primo binario della Stazione.
Dovranno essere valutate soluzioni per il collegamento della prima banchina di stazione con il parcheggio di via Sant'Anna, da realizzare senza creare soggezioni all'esercizio ferroviario.
Dovrà essere realizzato un Bici Park in una porzione del parcheggio di via Sant'Anna da individuare in collaborazione con il Comune.
A prevedere, in corrispondenza del nuovo sottopasso di via Resegone, la connessione di Via Resegone stessa con la viabilità esistente tramite la realizzazione di due rotatorie nonché all'intersezione con via Legnano con le vie Galilei e Buozzi. La ciclabilità del sottopasso medesimo (luce utile di almeno 13,50 m con l'aggiunta di una pista ciclabile di 2,50 m da prevedersi sul lato urbanizzato di Parabiago) con piano di calpestio del marciapiede e dell'attigua pista ciclabile rialzato rispetto al piano "gomma" stradale da 0.15 m (inizio rampa) a 4,00/5,00 m (fine rampa) come avviene nel sottopasso di via D'Annunzio.
Nell'ampliamento del sottopasso viale D'Annunzio occorre prevedere opere che garantiscano l'attuale funzionalità della fognatura della zona laddove l'opera interferisce con la stazione di sollevamento della rete fognaria comunale; l'ampliamento del sottopasso di viale Matteotti e realizzazione di una trincea

drenante su area standard comunale deve includere a realizzazione di un collettore fognario (diam. 1400) nella citata area comunale in adiacenza a viale Matteotti sino alla cameretta di via Butti per evitare interferenze con la rete fognaria comunale nel tratto in attraversamento della linea ferroviaria; gli scarichi provenienti dal corpo ferroviario o dai sottopassi ferroviari in progetto od ampliati debbano essere smaltiti nel sottosuolo tramite batteria di pozzi perdenti o trincee drenanti attigue alle opere previo trattamento degli scarichi con pozzetti desoliatiori a monte dei manufatti disperdenti per non gravare sul carico idraulico della rete fognaria comunale, previa individuazione con il Comune delle aree disponibili per l'inserimento di trincee drenanti

Prima della chiusura del sottopasso di viale D'Annunzio per il suo ampliamento dovrà essere messo in esercizio il nuovo sottopasso di via Olona; prima della chiusura del sottopasso di via Minghetti o del sottopasso di viale Matteotti per il loro ampliamento dovrà essere messo in esercizio il nuovo sottopasso di via Resegone; non potrà essere prevista la chiusura contemporanea dei sottopassi di via Minghetti e viale Matteotti.

Parte 2ª

RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda di studiare insieme a ogni Comune in cui si trovino aree e/o fabbricati da dismettere, un percorso amministrativo per il riutilizzo di tali proprietà.

ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche

antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

11A02203

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di nuova indicazione terapeutica per il medicinale per uso umano «Tarceva»

Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 13 dicembre 2010 ha espresso parere non favorevole alla rimborsabilità, per le nuove indicazioni terapeutiche di seguito indicate:

TARCEVA.

Nuova indicazione terapeutica.

Tarceva è indicato in monoterapia come trattamento di mantenimento in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico con malattia stabile dopo 4 cicli di una prima linea di chemioterapia standard a base di platino.

11A01795

Comunicato di nuova indicazione terapeutica per il medicinale per uso umano «Humatrope»

Si comunica che la Commissione tecnico scientifica nella seduta del 27/28 ottobre 2010, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica di seguito indicata, senza modifiche di prezzo e condizioni negoziali.

HUMATROPE.

Nuova indicazione terapeutica.

Humatrope è indicato anche per il trattamento di pazienti con deficit staturale associato ad un'alterata funzione del gene SHOX, confermata dall'analisi del DNA.

11A01796

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 462 del 24 novembre 2010 recante la riclassificazione e il regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di aggiunta di nuova indicazione terapeutica del medicinale per uso umano «Protopic (tacrolimus)».

Nell'estratto della determinazione n. 462 del 24 novembre 2010 relativa al medicinale per uso umano PROTOPIC (tacrolimus) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 2010 - serie generale - n. 288 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione: 0,03% unguento uso cutaneo laminato 10 g 1 tubo - n. AIC 035575051/E (in base 10), 11XP8C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,23,

Leggasi:

Confezione: 0,03% unguento uso cutaneo laminato 10 g 1 tubo - n. AIC 035575051/E (in base 10), 11XP8C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,30.

11A01797

Rinnovo dell'autorizzazione della procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Midazolam Ibi»

Estratto determinazione V&A.PC/II/26 del 31 dicembre 2010

Specialità medicinale: MIDAZOLAM IBI.

Confezioni:

035569019/M - 5 mg/ml 10 fiale di soluzione iniettabile uso im/ev da 1 ml;

035569021/M - 5 mg/ml 10 fiale di soluzione iniettabile uso im/ev da 3 ml;

035569033/M - 5 mg/ml 10 fiale di soluzione iniettabile uso im/ev da 5 ml;

035569045/M - 5 mg/ml 10 fiale di soluzione iniettabile uso im/ev da 10 ml;

Titolare AIC: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: NUH/0214/002/R/002

Tipo di modifica: Rinnovo autorizzazione

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «MIDAZOLAM IBI», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 13 marzo 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01798

Rinnovo dell'autorizzazione della procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Yasmin»

Estratto determinazione V&A.PC/R/23 del 31 dicembre 2010

Specialità medicinale: YASMIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035023011/M - 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL;

A.I.C. n. 035023023/M - 3x21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/al chiuso;

A.I.C. n. 035023035/M - 6x21 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 035023047/M - 13x21 compresse rivestite con film in blister.

Titolare AIC: Bayer S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0215/001/R/002 NL/H/0215/001/P01.

Tipo di modifica: Modifica stampati - Rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: È autorizzato l'aggiornamento del Foglio Illustrativo in linea con la sezione 4.4 della Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto sul rischio di trombosi venosa profonda. E' autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01799

Rinnovo dell'autorizzazione della procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Lamotrigina Eg»

Estratto determinazione V&A.PC/R/25 del 31 dicembre 2010

Specialità Medicinale: LAMOTRIGINA EG

Confezioni:
036780017/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780029/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780031/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 21 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780043/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780056/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780068/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 42 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780070/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780082/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780094/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 90 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780106/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780118/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 200 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780120/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780132/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 14 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780144/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 21 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780157/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL

036780169/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780171/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 42 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780183/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 50 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780195/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780207/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 90 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780219/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 100 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780221/M - "5 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 200 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780233/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780245/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780258/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 21 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780260/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780272/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780284/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 42 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780296/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780308/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780310/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 90 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780322/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

036780334/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 200 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780346/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780359/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 14 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780361/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 21 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780373/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780385/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780397/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 42 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780409/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 50 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780411/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780423/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 90 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780435/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 100 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780447/M - "25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 200 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780450/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780462/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780474/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 21 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780486/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780498/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

036780500/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 42 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780512/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780524/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780536/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 90 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780548/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780551/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 200 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780563/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780575/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 14 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780587/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 21 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780599/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780601/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780613/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 42 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780625/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 50 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780637/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780649/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 90 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780652/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 100 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL
036780664/M - "50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 200 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR PVC/AL

036780676/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780688/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780690/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 21 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780702/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780714/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780726/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 42 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780738/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780740/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780753/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 90 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780765/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780777/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 200 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780789/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036780791/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 14 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036780803/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 21 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036780815/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036780827/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036780839/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 42 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL

036780841/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 50 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036780854/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036780866/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 90 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036780878/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 100 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036780880/M - "100 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 200 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036780892/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780904/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780916/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 21 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780928/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780930/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780942/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 42 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780955/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780967/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780979/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 90 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780981/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036780993/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036781019/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL

036781021/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 14 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036781033/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 21 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036781045/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036781058/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036781060/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 42 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036781072/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 50 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036781084/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 200 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
036781096/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 90 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036781108/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 100 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL
036781110/M - "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 200 COMPRESSE IN BLISTER ACLAR/PVC/AL

Titolare AIC: EG S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/1658/001-005/R/01

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione

Modifica Apportata: **E' autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.**

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "LAMOTRIGINA EG",è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 12/11/2009.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 90° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A01800

Rinnovo dell'autorizzazione della procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Yarina»

Estratto determinazione V&A.PC/R/24 del 31 dicembre 2010

Specialità medicinale: YARINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034783011/M - 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL

A.I.C. n. 034783023/M - 3x21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL

A.I.C. n. 034783035/M - 6x21 compresse rivestite con film in blister

A.I.C. n. 034783047/M - 13x21 compresse rivestite con film in blister

Titolare AIC: Bayer S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0218/001/R/002 NL/H/0218/001/P01.

Tipo di Modifica: Modifica Stampati - Rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: È autorizzato l'aggiornamento del Foglio Illustrativo in linea con la sezione 4.4 della Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto sul rischio di trombosi venosa profonda. E' autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sandimmun Neoral»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 146 del 24 gennaio 2011

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese - Italia.

Medicinale: Sandimmun Neoral.

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.5 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 029453014 - «25 mg capsule molli» 50 capsule;

AIC n. 029453026 - «50 mg capsule molli» 50 capsule;

AIC n. 029453038 - «100 mg capsule molli» 30 capsule;

AIC n. 029453040 - «100 mg/ml soluzione orale» flacone da 50 ml;

AIC n. 029453053 - «10 mg capsule molli» 50 capsule.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01941

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI MATERA

Provvedimenti relativi ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che in data 4 febbraio 2011 il marchio di identificazione dei metalli preziosi «13 MT», già assegnato alla impresa artigiana «Tardelli Giovanni» con sede in Ferrandina (Matera), via Mazzini n. 19, è stato annullato per cessazione dell'attività di fabbricazione di oggetti in metallo preziosi avvenuta in data 30 dicembre 2010. Il punzone riportante l'impronta «13 MT» è stato riconsegnato alla Camera di commercio industria agricoltura e artigianato di Matera e deformato.

11A01945

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3524
Yen	113,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,250
Corona danese	7,4566
Lira Sterlina	0,84570
Fiorino ungherese	271,67
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7040
Zloty polacco	3,9193
Nuovo leu romeno	4,2583
Corona svedese	8,8022
Franco svizzero	1,3163
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9300
Kuna croata	7,4110
Rublo russo	39,6880
Lira turca	2,1575
Dollaro australiano	1,3544
Real brasiliano	2,2586
Dollaro canadese	1,3464
Yuan cinese	8,9164
Dollaro di Hong Kong	10,5411
Rupia indonesiana	12107,49
Shekel israeliano	4,9867
Rupia indiana	61,7880

Won sudcoreano	1525,88
Peso messicano	16,3513
Ringgit malese	4,1413
Dollaro neozelandese	1,7869
Peso filippino	59,354
Dollaro di Singapore	1,7358
Baht tailandese	41,722
Rand sudafricano	9,8878

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A02381

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3440
Yen	112,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,235
Corona danese	7,4568
Lira Sterlina	0,84000
Fiorino ungherese	272,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7058
Zloty polacco	3,9436
Nuovo leu romeno	4,2490
Corona svedese	8,7562
Franco svizzero	1,3065
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8770
Kuna croata	7,4120
Rublo russo	39,3787
Lira turca	2,1460
Dollaro australiano	1,3430
Real brasiliano	2,2438
Dollaro canadese	1,3280
Yuan cinese	8,8662
Dollaro di Hong Kong	10,4735
Rupia indonesiana	11978,93
Shekel israeliano	4,9347
Rupia indiana	61,1520
Won sudcoreano	1511,82
Peso messicano	16,1932
Ringgit malese	4,1026
Dollaro neozelandese	1,7797
Peso filippino	58,667
Dollaro di Singapore	1,7233
Baht tailandese	41,368
Rand sudafricano	9,8273

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A02382

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Poligono militare di Bellolampo», in Palermo.

Con decreto interdirettoriale n. 15/2/5/2010 del 13 dicembre 2010 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del Demanio Pubblico Militare a quella dei Beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Poligono militare di Bellolampo», ubicato nel comune di Palermo, riportato nel catasto del Comune censuario medesimo sul foglio di mappa n. 36 alla partita 45214 particelle n. 14, ex 34 (soppressa e generante le particelle 2478 e 249) e 123 per complessivi ha 113.00.76 e sul foglio di mappa n. 37, particelle ex 31 (soppressa e generante le particelle 1233 e 1235) ed ex 34 (soppressa e generante le particelle 1229, 1230, 1231 e 1232) per complessivi ha 43.04.40, per un totale di ha 156.05.16, è intestata al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Difesa.

11A02453

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di ottantasei società cooperative aventi sede nelle regioni Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma, del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi - Divisione IV, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

ELENCO N. 4/2010 DI COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma

	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	ARTESI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MT	MATERA	BASILICATA	01080950775	27/12/2004	CCI
2	MANO AMICA SOCIETA COOPERATIVA NON LUCRATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE	AV	AVELLINO	CAMPANIA	02232050647	03/02/2006	UNICOOP
3	PESCATORE SOC COOP EDILIZIA	AV	SERINO	CAMPANIA	80018260648	22/12/2001	
4	COOPERATIVA DI CONSUMO ARCOBALENO	CE	SAN MARCELLINO	CAMPANIA	02008770618	31/10/2002	
5	GIARDINI REALI- SOC. COOP. EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE	CE	CASERTA	CAMPANIA	80103240612	18/06/1998	
6	LESIREP SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	CE	CASERTA	CAMPANIA	00107120610	10/11/2003	
7	VOLTURNO SOC COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO TRA PESCATORI	CE	CASTEL VOLTURNO	CAMPANIA	02681050619	15/03/2006	
8	C.S.S. SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	GRUMO NEVANO	CAMPANIA	01919580355	27/10/2004	CCI
9	CENTRITALIA UNO	NA	NAPOLI	CAMPANIA	03906150630	03/05/1996	
10	COLLI DI FONTANELLE SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	NA	SANT'AGNELLO	CAMPANIA	04771180637	17/05/2007	
11	CONSORZIO TRANS- LOGISTIC SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	04808031217	31/07/2006	
12	COOPERATIVA EDILIZIA ARCANGELA	NA	VILLARICCA	CAMPANIA	04956120630	29/10/1999	
13	COOPERATIVA SVIZZERA SOC COOP DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	NA	QUARTO	CAMPANIA	01254680638	09/06/2008	
14	ELETTRO SYSTEM SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	07773630632	20/10/2006	
15	EUROPEAN SERVICES SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	NA	POZZUOLI	CAMPANIA	07529210630	03/04/2007	
16	EUROTHERM PICCOLA COOPERATIVA DI PROD E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	04363941214	03/11/2006	
17	FUTURO TAXI IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	07700360634	30/07/2007	
18	INTERMEDIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	07786580634	15/02/2008	
19	LA PARTENOPEA IN LIQUIDAZIONE	NA	CASORIA	CAMPANIA	04295671210	21/03/2007	
20	LOGISTIC PROJECT SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	04823671211	22/01/2008	
21	MILLENNIUM PICCOLA SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	NA	BACOLI	CAMPANIA	07744630638	12/11/2004	
22	NU.GA. NUOVA GASTRONOMIA SOC. COOP DI PRODUZIONE E LAVORO	NA	NAPOLI	CAMPANIA	03749841213	17/04/2008	
23	T.MOMSEN	NA	QUARTO	CAMPANIA	04957260633	14/12/2007	
24	VESUVIO P.A.R.L. SOCIETA IN LIQUIDAZIONE	NA	SCISCIANO	CAMPANIA	01168480638	04/10/2006	
25	VICTOR PICCOLA SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	NA	VICO EQUENSE	CAMPANIA	04010041210	30/03/2005	
26	FLOR 51 SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	LT	LATINA	LAZIO	02072550599	14/10/2005	
27	MA.GE.CO. PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LT	LATINA	LAZIO	02015960590	06/04/2004	UNICOOP
28	AR.CO COOPERATIVA ARCHEOLOGI	RM	ROMA	LAZIO	05442550587	23/12/2002	LEGA
29	ARTEMIDE	RM	VELLETRI	LAZIO	06862780589	02/11/1994	
30	ASIS AGENZIA DI SERVIZI INTEGRATI PER LA SICUREZZA	RM	ROMA	LAZIO	05998911001	24/10/2002	
31	AURORA 2003 PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07640641002	20/10/2005	
32	AUTOMOTO AURELIO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	06764031008	23/11/2005	
33	CANDOR SERVICE SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	05045591004	31/12/2005	
34	CARLO ANDREONI SOC. COOP EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	02557420581	21/11/2005	
35	CASSA MUTUA COOP. FRA DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO E DI ALTRI UFFICI STATALI	RM	ROMA	LAZIO	97022000588	19/12/2002	
36	CONSORZIO REGIONALE COOPERATIVE EDILIZIE- COOP. GIUSTIZIA E LIBERTA	RM	ROMA	LAZIO	05655060589	23/09/1999	UNCI
37	COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI P.M.I. SOC COOP.	RM	ROMA	LAZIO	05908911000	13/12/2002	
38	COOPERATIVA NATURA &AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE	RM	ANZIO	LAZIO	06252211005	16/12/2003	

39	COOPERATIVA SPF IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	08196721008	06/12/2005	
40	E.U.R.O. COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	08198241005	12/07/2005	
41	EXECUTIVE CAR SERVICE	RM	ROMA	LAZIO	07907021005	20/10/2005	
42	FALC COSTRUZIONI SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	RM	MONTEROTONDO	LAZIO	01973330598	21/11/2005	
43	FALCO SYSTEM SOC COOP SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	RM	TIVOLI	LAZIO	07213101004	26/05/2006	
44	FOOD TRASPORTI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07110701005	27/04/2009	
45	FREE PERSONAL	RM	ROMA	LAZIO	08638860588	03/03/2000	
46	GIMAC SERVICE SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	RM	NETTUNO	LAZIO	07400311002	04/07/2005	
47	IN.ME CO. INSTALLAZIONI METALLICHE IN COOPERATIVA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	05472191005	27/09/1999	
48	ITALSERVIZI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07693511003	22/07/2005	
49	JOB RESEARCH	RM	ROMA	LAZIO	08037101006	14/04/2006	
50	MONTEBUONI SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	RM	ROMA	LAZIO	03527021004	23/03/1992	
51	ROMAN BANGLA SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	04359301001	18/06/2007	
52	SDS SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	05332651008	29/06/2000	
53	SELCO- SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07570371000	15/03/2007	
54	SOCIETA COOPERATIVA ICCTRA TRASPORTI	RM	ROMA	LAZIO	04392331007	08/11/1993	
55	SOCIETA COOPERATIVA TIBURTO 80	RM	TIVOLI	LAZIO	03309440588	20/12/1999	
56	CAPOGIRO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	GE	GENOVA	LIGURIA	03604920102	09/10/2001	**LEGA**
57	IL GIARDINO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	GE	CASELLA	LIGURIA	03816350106	30/09/2002	**LEGA**
58	ALP SOC. COOP. SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	12797400152	16/02/2004	
59	AOSTA	MI	MILANO	LOMBARDIA	03338660966	13/12/2004	
60	PHEDRA SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	03704150964	22/11/2005	
61	TANDEM ITALIA	MI	MILANO	LOMBARDIA	13449210155	29/03/2005	**UNCI**
62	TECNOSTUDIO- PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	AP	ASCOLI PICENO	MARCHE	01716640444	21/12/2004	
63	ALFA SERVICE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	IS	ISERNIA	MOLISE	00830100947	27/12/2007	
64	SAN CARLO PICC SOC COOP SOCIALE ONLUS	CN	SAVIGLIANO	PIEMONTE	02917050045	25/05/2005	
65	ALPI COOP	TO	TORINO	PIEMONTE	09006280011	12/06/2007	
66	FRIGOTECNICA VINCIGUERRA SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	TO	VAIE	PIEMONTE	08071090016	10/01/2008	
67	MEDIA SERVIZI SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	07557590010	17/04/2007	**UNCI**
68	SMA	TO	TORINO	PIEMONTE	08144470013	19/06/2003	
69	EUROCAR PICCOLA SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	BA	BARI	PUGLIA	05035380723	29/12/2005	
70	ITALIA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	MODUGNO	PUGLIA	05992570720	30/11/2006	
71	M B IMPIANTI SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	BA	GIOVINAZZO	PUGLIA	05889900725	07/11/2007	
72	MIDA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	MODUGNO	PUGLIA	05738030724	27/09/2006	
73	OCEANIA	BA	BARI	PUGLIA	05614060720	23/09/2005	
74	PASTORE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	MODUGNO	PUGLIA	05333560729	27/10/2006	
75	WORK AND PROGRESS	BA	RUTIGLIANO	PUGLIA	05583450720	24/03/2005	
76	CENTRO SPORTIVO MAXIMA	BR	TORRE SANTA SUSANNA	PUGLIA	01873220741	09/10/2008	
77	COOPERATIVA SOCIALE AGAPE	BR	ORIA	PUGLIA	01734420746	10/03/2005	
78	MAGGIORE COPIE,STAMPE E SERVIZI	BR	CEGLIE MESSAPICA	PUGLIA	01968660744	12/12/2008	
79	EDIL AZZURRA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	FG	LESINA	PUGLIA	02407770714	14/06/2004	
80	PULIEURO 2004 PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	FG	CERIGNOLA	PUGLIA	03128110719	04/11/2004	
81	STELLA D'ORIENTE IN LIQUIDAZIONE	FG	STORNARA	PUGLIA	03108650718	19/10/2004	
82	TECNOSAN SERVICE- PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	FG	FOGGIA	PUGLIA	03063420719	15/12/2004	
83	CARPI SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LE	SURBO	PUGLIA	03515330755	06/03/2006	
84	EDIL SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TA	TARANTO	PUGLIA	02109010732	02/12/2005	
85	PROGETTO CASA 2	MS	MASSA	TOSCANA	01072460452	31/03/2005	
86	AURORA PICC SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	PD	PADOVA	VENETO	03570220289	22/03/2005	**CCI**

11A01803

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Demos - Società Cooperativa Sociale», in Trieste

Con deliberazione n. 69 dd. 20 gennaio 2011 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* cc., della cooperativa «Demos - Società Cooperativa Sociale» con sede in Trieste, costituita addì 18 ottobre 1995, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Pier Paolo Della Valle, con studio in Trieste, via Torrebianca n. 26.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A01791

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determinazione V&A.PC/II/51 del 24 gennaio 2011 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale "Actonel"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 2011).

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, riguardante il medicinale «Actonel», pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 35, prima colonna, nella parte relativa alle Confezioni, dove è scritto: «Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0192/005/II/056 SE/H/0192/*005*/R/003», leggasi: «Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0192/005/II/056 SE/H/0192/*001-002*/R/003».

11A02451

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-042) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100110221